

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII, IX e X)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	17
DIFESA (IV)	»	24
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	28
FINANZE (VI)	»	49
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	60
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	61
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	68
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	77
AFFARI SOCIALI (XII)	»	78
AGRICOLTURA (XIII)	»	79

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	80
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	88
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	89
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	95
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	»	96
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	98
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	»	99
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	100

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti su qualità della legislazione ed emergenza (prof.ssa Barbara Randazzo) . 3

AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 29 marzo 2022. – Presidenza del
presidente Alessio BUTTI.*

**Audizioni di esperti su qualità della legislazione ed
emergenza (prof.ssa Barbara Randazzo).**

L'audizione informale è stata svolta dalle
13.45 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396
Tuzi e C. 3419 Invidia

4

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 marzo 2022.

**Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.
C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi e
C. 3419 Invidia.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
14.35 alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 373).

Audizione dei soggetti designati Commissari straordinari per le opere concernenti le infrastrutture stradali (in videoconferenza)	5
Audizione dei soggetti designati Commissari straordinari per le opere concernenti le infrastrutture portuali	5
Audizione dei soggetti designati Commissari straordinari per le opere concernenti le infrastrutture ferroviarie (in videoconferenza)	5
Audizione del soggetto designato Commissario straordinario per le opere concernenti le infrastrutture per il trasporto rapido di massa	5

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 marzo 2022.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 373).

Audizione dei soggetti designati Commissari straordinari per le opere concernenti le infrastrutture stradali (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.

Audizione dei soggetti designati Commissari straordinari per le opere concernenti le infrastrutture portuali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.20.

Audizione dei soggetti designati Commissari straordinari per le opere concernenti le infrastrutture ferroviarie (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.10.

Audizione del soggetto designato Commissario straordinario per le opere concernenti le infrastrutture per il trasporto rapido di massa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici),
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, di membri italiani delle Commissioni del Parlamento europeo competenti sugli Atti dell'Unione europea rientranti nel pacchetto denominato « Pronti per il 55 per cento » (« *Fit for 55%* »)

6

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 marzo 2022.

Audizioni informali, in videoconferenza, di membri italiani delle Commissioni del Parlamento europeo

competenti sugli Atti dell'Unione europea rientranti nel pacchetto denominato « Pronti per il 55 per cento » (« *Fit for 55%* »).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 11.25.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Atto n. 362).

Audizione, in videoconferenza, dell'Associazione nazionale guida legislazioni handicappati trasporti (ANGLAT), della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) .. 7

Audizione di Roberto Scano (in videoconferenza) ed Edoardo Arnello, esperti della materia . 7

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 marzo 2022.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Atto n. 362).

Audizione, in videoconferenza, dell'Associazione nazionale guida legislazioni handicappati trasporti (ANGLAT), della Federazione tra le associazioni nazio-

nali delle persone con disabilità (FAND) e della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH).

L'audizione informale si è svolta dalle 12 alle 12.25.

Audizione di Roberto Scano (in videoconferenza) ed Edoardo Arnello, esperti della materia.

L'audizione informale si è svolta dalle 12.25 alle 12.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Emendamenti testo unificato C. 1951 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8
Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. C. 2805, approvata dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	15
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.

Emendamenti testo unificato C. 1951 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 4 degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge C. 1951 e abb.-A, recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.

C. 2805, approvata dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), la proposta di legge C. 2805, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere, non modificata nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, illustrando il provvedimento, rileva, in estrema sintesi, come la proposta di legge, che consta di 7 articoli, sia volta a disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

A tal fine il testo:

introduce l'obbligo per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, nonché di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregate per uomini e donne;

introduce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di pronto soccorso, di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne;

istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la

rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentano di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato;

stabilisce che alle rilevazioni concernenti specifici reati siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, prevenendo a tal fine l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia;

perfeziona, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte dall'ISTAT sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai centri antiviolenza e dalle case rifugio.

Passando a sintetizzare in dettaglio il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 esplicita le finalità della proposta di legge, ovvero la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, con il precipuo scopo di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

L'articolo 2 detta disposizioni concernenti l'informazione statistica ufficiale sulla violenza di genere, nonché alcuni obblighi generali di rilevazione e raccolta delle informazioni statistiche.

In particolare, i commi da 1 a 3 intervengono in tema di supporto statistico e informativo da parte degli organi del Sistema statistico nazionale (Sistan) nell'ambito delle politiche e azioni di contrasto alla violenza di genere condotte dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

I commi da 4 a 6 dettano invece disposizioni relative alla dimensione di genere degli obblighi di informazione statistica e delle conseguenti rilevazioni.

L'articolo 3 stabilisce che, in merito all'attuazione dell'articolo 2, venga predisposta una relazione, quale integrazione della Relazione annuale al Parlamento che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto

legislativo n. 322 del 1989, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente sulle attività svolte dall'Istat e dagli altri enti operanti nel Sistema statistico nazionale (Sistan) nel corso dell'anno precedente.

L'articolo 4 obbliga tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di pronto soccorso, a fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.

L'articolo 5 istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato.

L'articolo 6 prevede che alle rilevazioni concernenti i reati per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati, secondo quanto disposto dagli articoli precedenti, i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia.

L'articolo 7 intende perfezionare, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte dall'Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai centri antiviolenza e dalle case rifugio.

In particolare, il comma 3 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzino i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, di cui si avvale il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente

definite, rileva come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia « coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », attribuito alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*) della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla Commissione Affari sociali, la proposta di legge C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie », al quale non sono state apportate modifiche nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, rileva come la proposta di legge in esame sia volta a promuovere la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti i rapporti intercorrenti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

Passando ad illustrare in dettaglio il contenuto del provvedimento, che si compone di nove articoli, soffermandosi sulle limitate modifiche apportate dal Senato, le quali risultano motivate soprattutto da esi-

genze di coordinamento formale o di copertura degli oneri, segnala come l'articolo 1, non modificato nel corso dell'esame al Senato, qualifichi il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, in attuazione dei principi dettati dagli articoli 32 (in materia di tutela della salute) e 97 (in materia di efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione) della Costituzione.

Più precisamente, al comma 2 si precisa che, per finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, le disposizioni del provvedimento in esame intendono garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

Il comma 3 fa salva l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché delle disposizioni del titolo VII (Pubblicità) del decreto legislativo n. 219 del 2006 (Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano).

L'articolo 2, che reca le definizioni dei termini utilizzati dal provvedimento, è stato modificato al Senato limitatamente alla lettera *c*) del comma 1, laddove è stato espunto il riferimento ai collegi (professionali), così esclusi dall'ambito di definizione dell'«organizzazione sanitaria».

L'articolo 3 disciplina la pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi.

Ai sensi del comma 1 sono assoggettate a pubblicità le convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi ed altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore:

di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario sopra i 100 euro (50 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o complessivo annuo maggiore di 1.000 euro

(500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera);

di un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario sopra i 1000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o un valore complessivo annuo superiore a 2.500 euro.

Ai sensi del comma 2, vengono poi sottoposti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza.

Ai sensi del comma 3, la pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni – convenzioni il cui riferimento è stato aggiunto nel corso dell'esame al Senato – e degli accordi è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati da inserire nel registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. La comunicazione viene trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al predetto articolo 5. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante della stessa in Italia, secondo la modifica apportata nel corso dell'esame al Senato (il testo approvato dalla Camera faceva riferimento invece al rappresentante locale definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo n. 219 del 2006, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»).

Ai sensi del comma 4, la comunicazione, per ciascuna erogazione, convenzione od accordo riporta una serie di dati del beneficiario dell'erogazione o della controparte – il riferimento alla controparte è stato aggiunto al Senato – della convenzione o dell'accordo (quali il nominativo o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA) nonché dati relativi all'erogazione, alla convenzione o all'accordo medesimo, tra i quali la data, la natura e l'importo.

Il comma 5 prevede che la comunicazione viene eseguita entro il semestre successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione la convenzione e l'accordo. Nel caso di superamento dei limiti annui di valore la comunicazione è effettuata entro il semestre successivo a quello in cui è intervenuto il superamento.

L'articolo 4, al comma 1, obbliga le imprese produttrici costituite in forma societaria a comunicare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;

abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Ai sensi del comma 2, la comunicazione per ciascun titolare dovrà indicare il valore per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni, nonché i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno; dovrà anche indicare i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno.

Ai sensi del comma 3, nella comunicazione è altresì indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata, come definita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR. Per « partecipazioni qualificate » come definite nel richiamato articolo 67 del TUIR si intendono le partecipazioni, i diritti o titoli che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale od al

patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Il comma 4 prevede che la comunicazione è trasmessa in formato elettronico, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute – di cui all'articolo 5, comma 7 – relativo alla struttura e alle caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente » istituito dall'articolo 5 del provvedimento.

Ai sensi del comma 5, nel caso in cui il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata – caso previsto dal comma 3 dell'articolo in esame – la comunicazione è pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del registro pubblico telematico sopracitato.

Ai sensi del comma 6, qualora le azioni, quote od obbligazioni siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute o all'organizzazione sanitaria – riferimento all'organizzazione sanitaria che è stato aggiunto nel corso dell'esame al Senato – dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dagli stessi, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3.

L'articolo 5, al comma 1, prevede l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente ». La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi del comma 2, nel registro citato sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4, nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7.

Il comma 3 prevede che il registro è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettono la ricerca e l'estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti indicati

dall'articolo, secondo gli *standard* degli *Open Data* (specifica relativa a tali comunicazioni, dati ed atti, aggiunta nel corso dell'esame al Senato). Si precisa, al riguardo, che con il termine *Open Data* si fa riferimento ad alcuni tipi di dati (informazioni, dati numerici, ecc.) che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, secondo le indicazioni presenti nella licenza d'uso.

Ai sensi del comma 4, le comunicazioni sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione: decorso tale termine, sono cancellate.

Il comma 5 prevede che i dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36 del 2006, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/98/UE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

Ai sensi del comma 6, con la stipulazione delle convenzioni e degli accordi – inciso aggiunto nel corso dell'esame al Senato –, ovvero con l'accettazione delle erogazioni da parte dei soggetti operanti nel settore della salute o di organizzazioni sanitarie – il riferimento a tali erogazioni è stato aggiunto dal Senato – nonché con l'acquisizione di partecipazioni azionarie od obbligazionarie nonché dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale od intellettuale si intende prestato il consenso alla pubblicità ed al trattamento dei dati per le finalità di cui all'articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti e ad alle organizzazioni, specificando che le comunicazioni citate sono oggetto di pubblicazione sul sito Internet del Ministero della salute.

La disposizione fa inoltre salvi i diritti degli interessati, di cui agli articoli 15 (Diritto di accesso dell'interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione « diritto all'oblio »), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento) e 21 (Diritto di opposizione) del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento del Parlamento europeo relativo alla pro-

tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/UE), nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste.

Ai sensi del comma 7, viene demandato ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sentite l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e il Garante per la protezione dei dati personali, la determinazione della struttura e delle caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico, nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati, secondo i seguenti criteri:

facilità di accesso;

semplicità della consultazione;

comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione;

previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione dei dati.

Ai sensi del comma 8, il decreto definisce anche i modelli per le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 ed eventuali ulteriori elementi da indicare nelle medesime comunicazioni.

Quanto alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, il comma 9 – come risultante dalle modificazioni apportate al testo nel corso dell'esame al Senato – stabilisce che essi sono pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e che ad essi si provvede:

quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (ai sensi del quale per ciascun Ministero le somme corrispondenti agli importi dei re-

sidui passivi perenti eliminati possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio), iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2022;

quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della salute.

L'articolo 6, che disciplina i profili di vigilanza e sanzionatori, rende le imprese produttrici responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.

L'unica modifica apportata dal Senato a tale articolo riguarda il comma 12, laddove si prevede che i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui all'articolo medesimo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte.

L'articolo 7, non modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge.

L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, riguardante l'istituzione del registro pubblico telematico, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-

gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9, non modificato nel corso dell'esame al Senato (ex articolo 8), reca le disposizioni finali, prevedendo che gli obblighi di comunicazione relativi alle erogazioni e alle relazioni d'interesse dirette e indirette, previsti dall'articolo 3, si applicano a decorrere dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di inizio funzionamento del registro « Sanità trasparente », avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.

Gli obblighi di comunicazione relativi alle partecipazioni azionarie, ai titoli obbligazionari e ai proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, previsti dall'articolo 4, si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di inizio funzionamento del medesimo registro « Sanità trasparente ».

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge sia riconducibile alla materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Segnala inoltre come l'articolo 1 della proposta di legge qualifichi il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32 (Tutela della salute) e 97 della Costituzione (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.
C. 2805, approvata dal Senato.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2805, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

rilevato il notevole rilievo sociale e politico della proposta di legge, la quale si inserisce nel novero delle iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza di genere, con l'obiettivo specifico di disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed ela-

borare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia « coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, non modificata nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione;

evidenziato come la proposta rechi disposizioni volte a promuovere la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti i rapporti intercorrenti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente defi-

nite, come la proposta di legge sia riconducibile alla materia « tutela della salute », attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato altresì come l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge qualifichi il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 32 della Costituzione, relativo alla tutela della salute, e nell'articolo 97 della Costituzione, relativo all'efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UNIONCASA e di FEDERCASA, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge. C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini, C. 3378 Foti, C. 3397 Papiro e C. 3402 Spena, recanti disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili 17

SEDE CONSULTIVA:

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 17

ALLEGATO (*Parere approvato*) 20

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 marzo 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UNIONCASA e di FEDERCASA, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge. C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini, C. 3378 Foti, C. 3397 Papiro e C. 3402 Spena, recanti disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 marzo 2022. – Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

C. 3495 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che, nell'ultima seduta del 24 marzo scorso, la relatrice, onorevole Giuliano, dopo aver formulato la proposta di parere, aveva accolto l'invito dell'onorevole Bartolozzi a un ulteriore approfondimento sul contenuto del provvedimento in discussione.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, conferma in primo luogo la proposta di parere formulata nel corso della seduta precedente. Con riguardo alla richiesta di chia-

rimenti della collega Bartolozzi, precisa che sono intercorse interlocuzioni informali con il Ministero relativamente all'innalzamento a 64 anni dell'età massima per gli aspiranti all'incarico di procuratore europeo delegato previsto dall'articolo 34 del decreto-legge in esame. Fa notare che tale innalzamento, che costituisce una modifica del precedente requisito dei 59 anni previsto – anche in coerenza con quanto riportato nel parere espresso dalla Commissione Giustizia sul relativo atto del Governo – dal decreto legislativo in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO», si è reso necessario per esigenze di copertura delle sedi vacanti. Fa presente infatti che le difficoltà di coprire tutte le sedi, sperimentate nel corso delle procedure già espletate, hanno indotto ad ampliare la platea dei candidati attraverso l'innalzamento dell'età massima richiesta, in modo da garantire la tempestiva funzionalità della struttura della Procura europea. Alla luce di tali chiarimenti, ribadisce pertanto la proposta di parere già formulata.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), non condividendo le affermazioni della relatrice, chiede se, oltre alle interlocuzioni informali, sia intervenuta anche una nota scritta da parte del Governo volta a fornire le richieste precisazioni. Quanto all'esigenza di copertura delle sedi vacanti che avrebbe indotto all'innalzamento del limite di età, fa presente che l'articolo 34 del decreto-legge in esame riguarda i procuratori europei delegati presso la Cassazione mentre le scoperture riguardano le sedi di merito. Non condivide inoltre l'affermazione della relatrice secondo cui l'innalzamento dell'età sarebbe finalizzato a un ampliamento della platea dei destinatari, in quanto a suo avviso si realizzerebbe una situazione opposta. Per tale ragione introdurre, a procedura avviata, la previsione di un limite massimo di 64 anni per i PED di legittimità in luogo dei precedenti 59 anni farebbe presupporre una diversa finalità. Ciò premesso, pur apprezzando lo sforzo della

relatrice, ritiene che dovrebbe essere il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti alle richieste avanzate da un membro della Commissione. Ribadisce comunque di non condividere la motivazione della necessità di copertura delle sedi vacanti e di non comprendere le ragioni della disparità di trattamento tra i procuratori europei delegati presso le procure e quelli presso la Cassazione. Pertanto, nel sottolineare come rimangano invariate le perplessità già espresse nel corso della seduta precedente, fa presente che, in assenza di un chiarimento, non potrà votare favorevolmente sulla proposta di parere della relatrice.

Catello VITIELLO (IV) desidera ringraziare la relatrice per la sensibilità dimostrata nei confronti dei tirocinanti ex decreto ministeriale n. 58 del 2016, sottolineando che la proposta di parere presentata prevede una osservazione in merito alla possibilità di consentire a tali soggetti che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per lo svolgimento e per il riconoscimento dell'espletamento della pratica forense, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione. Manifesta invece il proprio rammarico per il mancato intervento a favore degli avvocati vincitori del concorso che dovranno sospendersi dall'albo. In proposito auspica che, al termine del loro incarico, l'Esecutivo possa soddisfarne le esigenze.

Gianluca VINCI (FDI), nel ritenere che non sia rispettoso da parte del Governo aver introdotto all'interno di un decreto-legge in materia di energia disposizioni inerenti al comparto giustizia, preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Pierantonio ZANETTIN (FI), con riferimento alle preoccupazioni del collega Vitello, fa presente di aver presentato nelle Commissioni di merito un emendamento, che auspica possa essere accolto favorevolmente, che va incontro alle esigenze degli avvocati addetti all'ufficio del processo, pre-

vedendo che gli stessi, per la durata dell'incarico, possano rimanere iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e che i contributi previdenziali sui compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività all'interno della pubblica amministrazione siano versati a tale Cassa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo).

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »;

premessi che:

l'articolo 33, al comma 1 interviene sull'articolo 73, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, che disciplina il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, per consentire ai tirocinanti che sono stati assunti come addetti all'ufficio per il processo durante lo svolgimento del tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per la partecipazione al concorso per magistrato ordinario, oltre al periodo di *stage* svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

considerato che:

il 2 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 58, recante la disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, quali la Corte di Cassazione, la Procura generale presso la Corte di Cassazione, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i Tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le Procure della Repubblica presso i Tribunali

ordinari e presso i Tribunali per i minorenni, la Corte dei conti, la Procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali;

quanto ai tirocini interessati dalla disciplina del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 marzo 2016, n. 58, si tratta di quelli iniziati dopo l'entrata in vigore di detto decreto;

i destinatari di questo strumento di formazione sono tutti i praticanti avvocati interessati all'affiancamento ad un magistrato che, al momento della presentazione della domanda, siano inseriti nel registro di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni né siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza ed abbiano già svolto sei mesi di tirocinio presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato;

oltre al possesso dei detti requisiti, la domanda di partecipazione deve altresì attestare i dati dell'avvocato presso cui il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio, il punteggio di laurea conseguito dal praticante, la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, nonché ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante;

l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta anche presso uffici giudiziari diversi, purché in

ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. La durata complessiva del tirocinio non deve superare i 12 mesi;

rilevato che:

molti sono i punti di contatto rinvenibili tra la disciplina introdotta dal decreto ministeriale n. 58 del 2016 e quella relativa al tirocinio ex articolo 73 decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013. Medesime sono, infatti, le attività svolte in affiancamento al magistrato affidatario, così come perfettamente sovrapponibile appare l'obbligo di riservatezza e riserbo imposto al tirocinante. In entrambi i casi, inoltre, l'esito positivo del tirocinio, e dunque della formazione, è attestato da una relazione finale sottoscritta dal magistrato affidatario;

rilevato, tuttavia, che:

l'articolo 33, comma 1, non contiene alcuna disciplina relativa ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari svolti ex D.M. 58 del 2016, e che quindi sarebbe auspicabile consentire ai tirocinanti previsti da tale decreto che sono stati assunti come addetti all'Ufficio per il processo durante lo svolgimento del periodo di tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per lo svolgimento e per il riconoscimento dell'espletamento della pratica forense, oltre al periodo di *stage* svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

l'articolo 33 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, che modifica l'articolo 11 del D.L. 80/2021 (« Addetti all'ufficio per il processo »), prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo, ma non risolve la lacuna normativa e le conseguenti incertezze in ordine al regime previdenziale applicabile agli avvocati vincitori del concorso, i quali paventano un possibile pregiudizio al loro *status* previdenziale a causa

della cancellazione dell'iscrizione alla Cassa Forense che è conseguenza automatica della sospensione dall'albo;

per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo è necessario prevedere normativamente che la sospensione dall'esercizio della professione forense non comporti la cancellazione automatica dall'ente previdenziale Cassa Forense, in modo da permettere all'avvocato addetto all'Ufficio per il processo di conservare e preservare la continuità del proprio *status* professionale ai fini previdenziali e assistenziali;

occorre, pertanto, introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello *status* previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

l'articolo 33 comma 2, lettera a), del D.L. 17/2022, che modifica l'articolo 11 del D.L. 80/2021 (« Addetti all'ufficio per il processo »), presenta, inoltre, criticità in ordine alla posizione dei Praticanti Avvocati assunti nell'Ufficio per il processo;

se, da un lato, il comma 4 dell'articolo 11 del D.L. 80/2021 riconosce che il servizio prestato presso l'Ufficio del processo è equivalente ad un anno di tirocinio per l'accesso alla professione forense, dall'altro, il nuovo articolo 33, comma 2, lettera a), del D.L. n. 17/2022, introduce per le professioni legali una causa di incompatibilità che impone al praticante avvocato solo un obbligo di comunicazione e non anche di interruzione del tirocinio;

l'articolo 41 comma 4 della legge professionale prevede che « Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse »;

ritenuto che:

l'articolo 33 del decreto-legge n. 17 del 2022, che modifica l'articolo 11 del D.L.

80/2021 (« Addetti all'ufficio per il processo »), prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo ma nulla prevede per i praticanti avvocati, se non l'obbligo per quest'ultimi di comunicare l'assunzione al Consiglio dell'ordine di appartenenza;

relativamente alla pratica forense occorre distinguere tra praticanti avvocati abilitati al patrocinio e praticanti avvocati non abilitati al patrocinio;

quanto ai praticanti avvocati abilitati, l'articolo 41, comma 12, della legge professionale n. 247 del 2012 prevede che « Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientrano nella competenza del pretore »;

qualora i praticanti avvocati abilitati divenuti addetti all'Ufficio del processo continuassero a svolgere la pratica forense presso lo studio legale di appartenenza, si potrebbe determinare il rischio concreto di conflitti d'interesse e d'incompatibilità con gli affari trattati nell'esercizio delle nuove funzioni espletate, determinando, inoltre, un regime irragionevolmente differenziato, quanto alla possibilità di esercizio della professione forense, tra avvocati, per cui è disposta l'incompatibilità, e praticanti abilitati al patrocinio, con l'ulteriore conseguenza di esporre tali soggetti alla possibilità di commettere illeciti deontologici;

appare, pertanto, necessario chiarire a livello normativo che il praticante

avvocato abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, manterrà l'iscrizione nel registro dei praticanti, ma non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza e non potrà espletare l'attività professionale legata al patrocinio, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio del processo, ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione, prevedendo, inoltre, in caso di precedente iscrizione all'Ente previdenziale Cassa Forense, che venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello *status* previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

considerato che:

anche nel caso dei praticanti avvocati non abilitati vincitori del concorso per addetto all'Ufficio del processo, qualora gli stessi continuassero a svolgere la pratica forense presso lo studio legale di appartenenza, si potrebbe determinare il rischio concreto di conflitti d'interesse ed incompatibilità con gli affari trattati nell'esercizio delle nuove funzioni espletate, con l'ulteriore conseguenza di esporre tali soggetti alla possibile commissione di illeciti deontologici;

appare, pertanto, necessario chiarire a livello normativo che il praticante avvocato non abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, manterrà l'iscrizione nel registro dei praticanti ma non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione;

preso atto che:

l'articolo 34 del D.L. 17/2022 apporta alcune modifiche al decreto legisla-

tivo n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea « EPPO »;

tra le varie modifiche, tale articolo innalza il limite di età per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato (PED) e introduce una specifica disciplina relativa alla designazione di PED addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione (c.d. PED di legittimità);

la novella in questione apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, volte al coordinamento con la nuova disciplina sui PED di legittimità, disponendo, in particolare, che l'esercizio delle funzioni dei PED di legittimità sia circoscritto alle sole udienze penali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 33, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di consentire ai tirocinanti ex D.M. 58/2016, che sono stati assunti come addetti all'Ufficio per il processo durante lo svolgimento di tale tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per lo svolgimento e per il riconoscimento dell'espletamento della pratica forense, oltre al periodo di *stage* svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

b) all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed

assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello *status* previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

c) all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il praticante avvocato abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza e non potrà espletare l'attività professionale legata al patrocinio, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione, ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, prevedendo, inoltre, in caso di precedente iscrizione all'Ente previdenziale, di introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, il praticante avvocato abilitato al patrocinio, affinché venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello *status* previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

d) all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il praticante avvocato non abilitato, assunto presso l'Ufficio del processo, non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza, restando tuttavia ferma sia l'iscrizione nel registro dei praticanti, sia la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo – a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione – ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	24
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori. Atto n. 371 (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della <i>Multinational Division South</i> . Atto n. 372 (<i>Esame e rinvio</i>)	26
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	27
Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare profughi a seguito dell'applicazione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. C. 2955 Occhionero (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	27

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, com-

prensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori.

Atto n. 371.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, segnala che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il prossimo 18 aprile e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 29 marzo 2022.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, introduce l'esame dello schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale n. SMD 42/2021, relativo all'am-

modernamento della linea dei carri armati Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori (Atto del Governo n. 371), osservando che l'intervento si inquadra nel più ampio complesso di iniziative avviate dall'Esercito italiano per disporre di una componente corazzata pesante.

Rileva, quindi, che la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame precisa che l'obiettivo del programma è l'ammodernamento, in termini qualitativi e prestazionali, delle piattaforme corazzate Leopard, concepite per garantire supporto al combattimento e sostegno logistico, con priorità per le unità pesanti e medie. Al riguardo, evidenzia che l'Esercito italiano dispone di piattaforme che presentano carenze capacitive e caratterizzate da progressiva riduzione del livello di efficienza e di *performance*, limitata protezione dagli ordigni esplosivi improvvisati (IED), da mine e da armi controcarro a carica cava, nonché da scarsa idoneità a sostenere la manovra dei carri armati Ariete, già in fase di ammodernamento.

Segnala che le piattaforme ammodernate saranno in grado sia di assicurare la sopravvivenza dell'equipaggio a fronte di attacchi portati da sistemi d'arma controcarro portatili a corta, media e lunga gittata, nonché da mine e da ordigni esplosivi improvvisati, sia di operare in ogni condizione climatica e di illuminamento, fornire supporto alle unità di manovra in termini di mobilità e sostegno logistico più efficace, nonché incrementare la capacità di difesa attiva attraverso l'installazione e l'integrazione di una torretta remotizzata. Inoltre, esse saranno in grado di operare in ambiente net-centrico e, pertanto, potranno cooperare con le piattaforme ruotate VBM 8x8 Freccia, Nuova Blindo Centauro, VTLM Lince e VTMM Orso, nonché con le piattaforme cingolate Dardo e carro Ariete.

Fa presente, quindi, che il programma, di previsto avvio nel 2022, si concluderà presumibilmente nel 2030 e che il costo complessivo è stimato in 365 milioni di euro, di cui 192 milioni relativi alla prima

fase, finanziati dagli stanziamenti a valere sui capitoli del settore investimento del Ministero della difesa. In particolare, la prima fase consentirà l'ammodernamento di circa 58 piattaforme delle varie versioni di supporto, così ripartite: 24 piattaforme nella versione Recupero e Soccorso; 16 piattaforme nella versione Pioniere e 18 piattaforme Gittaponte. Il carro Recupero e Soccorso sarà dotato di un braccio gru con capacità di sollevamento e di un verricello in grado di recuperare mezzi incidentati e/o inefficienti; il carro Pioniere sarà dotato di attrezzature in grado di garantire l'esecuzione di lavori, movimentazione terra sul campo di battaglia attraverso una lama apripista anteriore ed un braccio meccanico utilizzabile come benna, martello demolitore, ecc.; il carro Gittaponte sarà, invece, equipaggiato con un sistema in grado di dispiegare un ponte metallico d'assalto con portata idonea al passaggio di piattaforme leggere, medie e corazzate pesanti. Attraverso tali piattaforme, le brigate di manovra pesanti dell'Esercito Ariete e Garibaldi potranno essere equipaggiate con carri più idonei alle operazioni che sono chiamate a svolgere.

Osserva, poi, che il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 173 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti. Al proposito, sottolinea che la relazione illustrativa precisa, da un lato, che le ulteriori acquisizioni, nel rispetto di una logica incrementale progressiva, potranno essere contrattualizzate subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento e, dall'altro, per quanto attiene al costo complessivo del programma, che l'Amministrazione « si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari ». Rileva, infatti, che nella medesima si afferma che « laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza ».

Sempre con riguardo al profilo finanziario, segnala che il programma in esame

è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 81), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti esposto nel cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica.

Quanto, invece, agli aspetti addestrativi, sottolinea che l'introduzione in servizio dei mezzi ammodernati sarà accompagnata dall'istituzione di specifici corsi di formazione e dalla contestuale revisione dei programmi addestrativi in essere per adattarli alle nuove capacità.

Infine, richiama l'attenzione dei colleghi sulle positive ricadute che il programma avrà sui settori industriali della meccanica e dell'elettronica, legati all'ammodernamento delle piattaforme ed ai relativi allestimenti, nonché il positivo impatto sulle PMI, potenzialmente distribuite su tutto il territorio nazionale. Quanto, invece, all'identificazione delle aree geografiche interessate dal programma, rileva che questa sarà possibile soltanto a valle delle procedure tecnico amministrative di affidamento della commessa.

La Sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI ringrazia la relatrice per l'esauriente illustrazione del programma d'arma e rimarca come l'ammodernamento delle piattaforme dei carri armati Leopard sia necessaria al fine di risolvere i problemi di obsolescenza e incrementare il livello di protezione del personale dall'esplosione di ordigni esplosivi improvvisati.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della *Multinational Division South*. Atto n. 372.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, segnala che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il prossimo 18 aprile e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 29 marzo 2022.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, riferisce che il programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento n. SMD 43/2021 è finalizzato all'acquisizione di materiali necessari a garantire l'esercizio del Comando e Controllo (C2) da parte della Divisione Vittorio Veneto, unità dell'Esercito costituita presso la Caserma Predieri di Firenze, rafforzandone le capacità sia nella componente statica, sia in caso di schieramento in operazione, e prevede un posto di comando articolato su tende a rapido montaggio, nonché un sistema campale per supporto sanitario, di comunicazioni e cyber, nel caso in cui il dispiegamento avvenga in ambiente ostile o in assenza di supporto da parte della nazione ospitante. Più nello specifico, l'obiettivo è quello di assicurare la disponibilità di adeguati mezzi per esercitare il Comando e Controllo, a livello operativo e tattico, di forze multinazionali operanti in coalizione in ambito NATO, a favore di Paesi a rischio instabilità, specialmente lungo il Fianco Sud dell'Alleanza.

Osserva, quindi, che il programma, riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei maggiori programmi di previsto avvio (p. 82), verrà presumibilmente avviato nel 2022 e si concluderà nel 2031, con un onere previsionale complessivo stimato in circa 161,6 milioni di euro, di cui 90 milioni, relativi alla prima *tranche*, finanziati a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia che questa *tranche* garantirà un iniziale potenziamento della capacità di Comando e Controllo (C2), stanziale e proiettabile, del Comando Divisione Vittorio Veneto e, in particolare, l'acquisizione di sistemi di comando e controllo, materiali per lo schieramento del Posto di Comando, materiali per il supporto generale del Ge-

nio, piattaforme ruotate e speciali e strutture sanitarie campali.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 71,6 milioni, sarà, invece, realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento del processo di potenziamento della capacità di comando e controllo del Comando Divisione. Al riguardo, sottolinea che sarebbe opportuno chiarire se l'esame parlamentare del presente schema di decreto sia circoscritto o meno alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie.

Sottolinea, poi, che la scheda tecnica reca un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, meramente indicativo, da attuizzarsi, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa e che nella stessa viene precisato che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Quanto ai settori industriali interessati dal programma, osserva che questi sono prevalentemente quelli dell'informatica, dell'elettronica, delle telecomunicazioni e della meccanica.

Da ultimo segnala che la scheda tecnica fa presente che il programma non ha di per sé connotazione internazionale, ma è prevedibile che possa favorire prospettive di *export* riconducibili principalmente al potenziale ritorno di immagine in seguito all'impiego dei sistemi in attività di forte impatto mediatico.

La Sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI apprezza l'esposizione del relatore e si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nella successiva seduta.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare profughi a seguito dell'applicazione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

C. 2955 Occhionero.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 dicembre 2021 la relatrice, onorevole Occhionero, ha illustrato i contenuti della proposta di legge in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 2238-A cost. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	28
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	29
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)	36
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	30
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo)	41
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica.

C. 2238-A cost.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, ricorda che l'articolo unico della proposta di legge costituzionale in esame modifica il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, laddove dispone che il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, prevedendo che questo sia eletto « su base circoscrizionale ». Tanto considerato, preso atto del contenuto del provvedimento in esame e del rango costituzionale delle disposizioni da esso recate, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 243 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione aveva deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo da trasmettere nel termine di sette giorni.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, dal momento che non sono ancora pervenuti i necessari elementi istruttori da parte del competente Ministero dell'interno.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per

la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2022.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, poiché è ancora in via di perfezionamento la predisposizione della nuova relazione tecnica da parte del competente Ministero della difesa, fermo restando che è sempre in corso l'interlocuzione tra quest'ultimo Dicastero e quello dell'economia e delle finanze al fine di giungere alla risoluzione delle questioni problematiche dal punto di vista finanziario riconducibili a talune disposizioni del testo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, preso atto degli aggiornamenti testé resi dalla rappresentante del Governo circa il lavoro istruttorio in corso, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2022.

La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione due note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), dalle quali emerge la necessità di acquisire apposita relazione tecnica sul provvedimento in esame, stante

la sussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario correlati a talune disposizioni del testo.

Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di sette giorni.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.

Nuovo testo C. 1650 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva e che il testo non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 17, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la proposta di legge in esame recante interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva, prevede l'istituzione del Tavolo di filiera per la frutta in guscio con compiti consultivi e di monitoraggio, al cui interno sono costituiti l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente e il Comitato di tre assaggiatori esperti (articoli 3 e 15). Evi-

denzia, altresì, che ai soggetti che partecipano ai tre organismi istituendo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Inoltre, specifica che le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ritiene che, al fine di suffragare tale assunzione di neutralità, andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione volti a verificare che le funzioni dei predetti organismi e quelle degli uffici ministeriali di supporto possano effettivamente essere espletate nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'istituzione di marchi per la certificazione di *standard* di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli, sia da parte delle regioni che da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con un marchio unico di qualità (articolo 5), non ha osservazioni da formulare in quanto la previsione è di carattere facoltativo e dunque le amministrazioni interessate potranno darvi corso solo qualora sussistano le pertinenti disponibilità.

Riguardo al compito attribuito alle regioni di sviluppare altri due Centri per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno, previsto all'articolo 6, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la norma è espressa in termini di facoltà e che l'intervento deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Circa la previsione del finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo e di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, destinati al miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie (articolo 7), non ha osservazioni da formulare dal momento

che l'onere è individuato in termini di limiti di spesa.

Sugli interventi previsti dagli articoli 8 e 10 non ha osservazioni da formulare in quanto le norme presentano carattere programmatico e facoltativo, e sono comunque assistite da una clausola di invarianza finanziaria.

Riguardo agli interventi di valorizzazione della filiera castanicola ritenuti prioritari ai sensi dell'articolo 9 nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati sullo sviluppo rurale [Piano di sviluppo rurale (PSR) e Piano Strategico], osserva che in linea generale tale previsione è volta all'individuazione di priorità nel quadro di risorse già destinate a spesa in base alla legislazione vigente e pertanto non formula osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che tale indicazione non incida su interventi già programmati o avviati a valere sulle medesime risorse.

Sugli articoli 11 e 12 non ha nulla da osservare, in considerazione del carattere ordinamentale delle relative previsioni.

Circa i contributi previsti all'articolo 13, non ha osservazioni da formulare in quanto gli stessi sono posti a valere sul Fondo per la promozione della filiera castanicola che costituisce limite di spesa e gli stessi risultano comprimibili e rimodulabili sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Circa i compiti di vigilanza e repressione previsti dall'articolo 14, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a chiarire se le amministrazioni interessate possano farvi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 16 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10,5 milioni di euro per il 2021 e 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti modalità:

quanto a 8 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente relativo al bilancio triennale 2021-2023 di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2021-2023 di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al riguardo, osserva preliminarmente che, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021, andrebbe aggiornata al 2022 la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria. Inoltre, al fine di escludere una dequalificazione della spesa, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in merito al fatto che gli oneri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, che prevedono, rispettivamente, il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo e la concessione di un contributo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo, possano effettivamente considerarsi spese in conto capitale, posto che alla loro copertura si provvede mediante corrispondente riduzione di risorse della stessa natura, ossia quelle contenute nel fondo speciale di conto capitale del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Infine, segnala che sia l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, sia quello di conto capitale di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativi al bilancio triennale 2022-2024, non recano le disponibilità occorrenti per far fronte agli oneri ad essi imputati. Infatti, attualmente, l'accantonamento di parte corrente presenta disponibilità pari a 7,8 milioni di euro per il 2022, 3,6 milioni di euro per il 2023 e 20,6 milioni di euro per il 2024, mentre quello di conto capitale reca una disponibilità pari a 2,2 milioni di euro per il 2022, 14 milioni di euro per il 2023 e 45 milioni di euro per il 2024.

La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*), dalla quale emerge la necessità di acquisire apposita relazione tecnica sul provvedimento in esame, stante la sussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario correlati a talune disposizioni del testo.

Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quattordici giorni.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, fa presente che il progetto di legge reca disposizioni in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari ed i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, e che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato.

Rammenta che durante l'esame presso il Senato sono state presentate due relazioni tecniche, indi, nel passare all'esame delle modifiche in quella sede introdotte considerate dalle relazioni tecniche, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 5, 6 e 8, recanti, rispettivamente, Registro pubblico telematico, sanzioni e disposizioni finanziarie, non formula osservazioni, considerato che talune delle integrazioni introdotte dal Senato sono volte a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio del Senato ed altre modificano, in modo parziale, disposizioni considerate prive di effetti finanziari e riferibili ad attività svolte da soggetti privati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 5 – come modificato nel corso dell'esame al Senato su avviso conforme del Governo – fa fronte agli oneri relativi all'istituzione e alla tenuta del registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente », di cui al medesimo articolo 5, tramite le seguenti modalità:

quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute;

quanto a 50.413 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al triennio 2022-2024.

In proposito, ricorda che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo trasmesso dalla Camera l'8 aprile 2019 sono state volte, da un lato, ad aggiornare – in considerazione del protrarsi dell'*iter* legislativo – la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2022, dall'altro, ad imputare parte degli oneri stessi alle risorse di cui al citato articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, anziché porli integralmente a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute.

Tanto premesso, in merito alla prima modalità di copertura rammenta che, ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della

legge di contabilità pubblica, con la legge di bilancio le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in esito al riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possono essere riscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, ferma restando la coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

In tale quadro, fa presente che nello stato di previsione del Ministero della salute le risorse finanziarie rivenienti dal predetto riaccertamento sono iscritte, quanto a quelle di parte corrente, sul Fondo di cui al capitolo 1084 e, quanto a quelle in conto capitale, sul Fondo di cui al capitolo 7051, e che gli stessi per l'anno 2022 recano uno stanziamento pari – rispettivamente – ad euro 19.450.753 e ad euro 6.500.000.

Ciò posto, come è dato ricavare da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, oggetto di riduzione dovrebbe essere, nello specifico, il Fondo di parte corrente del Ministero della salute alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal suddetto riaccertamento, giacché sul capitolo 1084 per l'anno 2022 risulta accantonato in conto competenza, in vista dell'approvazione definitiva di provvedimenti non ancora divenuti legge, quale è quello in esame, proprio l'importo di 300.000 euro. Ferma restando, a suo parere, la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla correttezza di tale ricostruzione, rileva che, sotto il profilo meramente testuale, al comma 9 dell'articolo 5 sarebbe stato preferibile, da un lato, fare diretto riferimento alla riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del richiamato articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, anziché in termini generici all'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione, essendo quest'ultima una norma di carattere essenzialmente procedurale, dall'altro, esplicitare la natura di parte corrente del Fondo utilizzato.

Ciò stante, considerato che le risorse utilizzate risultano disponibili e libere da impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse stesse, al fine di evitare una ulteriore lettura parlamentare, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di non introdurre modifiche al testo, posto che le stesse avrebbero comunque carattere meramente formale. Su tale aspetto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito alla seconda modalità di copertura non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede la riduzione reca le occorrenti disponibilità.

Con riguardo all'articolo 8, fa presente che lo stesso reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che – ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, di cui si è in precedenza detto – le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione della proposta di legge in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle osservazioni svolte dal relatore, fa presente che il comma 9 dell'articolo 5 fa fronte a parte degli oneri relativi all'istituzione e alla tenuta del registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente », per un ammontare pari a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute. Rammenta che, ai sensi del citato articolo 34-ter, comma 5, con la legge di bilancio le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in esito al riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possono essere riscritte in bilancio, in tutto o in parte, su base pluriennale in appositi fondi da istituire con la medesima

legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

In tale quadro, nello stato di previsione del Ministero della salute le risorse finanziarie rivenienti dal predetto riaccertamento sono state iscritte per l'anno 2022, per la parte corrente, sul Fondo di cui al capitolo 1084, per un ammontare pari a euro 19.450.753, e, per la parte in conto capitale, sul Fondo di cui al capitolo 7051, per un importo pari a euro 6.500.000.

Precisa, in proposito, che sul predetto Fondo di parte corrente è stato accantonato per l'anno 2022 in conto competenza un importo di 300.000 euro proprio in vista dell'approvazione del presente provvedimento.

Tanto considerato, conviene circa il fatto che al comma 9 dell'articolo 5, sotto il profilo meramente testuale, sarebbe stato preferibile, da un lato, fare diretto riferimento alla riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del richiamato articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, anziché in termini generici all'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione, dall'altro, esplicitare la natura di parte corrente del Fondo utilizzato.

Tuttavia, poiché le risorse utilizzate risultano disponibili e libere da impegni già assunti a valere sulle risorse stesse, ritiene opportuno, anche al fine di evitare una ulteriore lettura parlamentare, non introdurre modifiche al testo, posto che tali modifiche avrebbero comunque carattere meramente formale.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il comma 9 dell'articolo 5 fa fronte a parte degli oneri relativi all'istituzione e alla tenuta del registro pubblico telematico denominato "Sanità trasparente", per un ammontare pari a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute;

ai sensi del citato articolo 34-ter, comma 5, con la legge di bilancio le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in esito al riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possono essere reiscritte in bilancio, in tutto o in parte, su base pluriennale in appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate;

nello stato di previsione del Ministero della salute le risorse finanziarie rivenienti dal predetto riaccertamento sono state iscritte per l'anno 2022, per la parte corrente, sul Fondo di cui al capitolo 1084, per un ammontare pari a euro 19.450.753, e, per la parte in conto capitale, sul Fondo di cui al capitolo 7051, per un importo pari a euro 6.500.000;

sul predetto Fondo di parte corrente è stato accantonato, in conto competenza, per l'anno 2022 un importo di 300.000 euro in vista dell'approvazione del presente provvedimento;

al comma 9 dell'articolo 5, sotto il profilo meramente testuale, sarebbe preferibile, da un lato, fare diretto riferimento alla riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del richiamato articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, anziché in termini generici all'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione, dall'altro, esplicitare la natura di parte corrente del Fondo utilizzato;

poiché, tuttavia, le risorse utilizzate risultano di parte corrente, disponibili e libere da impegni già assunti, appare opportuno, anche al fine di evitare un'ulteriore lettura parlamentare, non introdurre modifiche al testo, posto che tali modifiche sarebbero comunque di carattere meramente formale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

MEF - RGS - Prot. 29421 del 23/02/2022 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO VI

Rif. Prot. Entrata n. 21265/2022

Rif. nota

All' Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e, p.c.:

Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.itAll' Ufficio Legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A.C. 2493 concernente "Disciplina del volo da diporto e sportivo" nuovo testo.

È stato esaminato il Testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, dei DDL 2493 e 2804.

Dal disegno di legge si desumono diverse attività a carico dell'Aero Club d'Italia, dell'Enac e, in materia di accertamento dell'illecito amministrativo, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, specificatamente individuate dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, comma 4, dall'articolo 8 e dall'articolo 11. Inoltre, l'articolo 3, comma 2, prevede espressamente che l'Aero Club d'Italia istituisca una Commissione permanente per la sicurezza del volo.

Posto che l'Aero Club d'Italia non è incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm, si deduce che dall'attuazione delle disposizioni inerenti all'ente non derivino oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, è necessario che la relazione tecnica espliciti eventuali *impatti finanziari negativi sulla finanza pubblica, anche in ragione dell'eventuale incremento di attività poste a carico dell'Enac e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, non sostenibili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

Si segnala inoltre quanto segue:

Articolo 10 (Sanzioni amministrative): l'articolo in esame reca la revisione della disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia, attualmente contenuta nell'articolo 4 della legge 25 marzo 1985, n. 106, della quale l'articolo 15 della proposta di legge in rassegna prevede l'abrogazione.

Al riguardo, è necessario che sia predisposta apposita relazione tecnica che consenta di verificare come le modifiche introdotte dall'articolo in rassegna non determinino variazioni circa la destinazione dei proventi delle sanzioni di cui trattasi rispetto al regime vigente, atteso che – ove non si tratti di sanzioni già riassegnate o devolute per finalità di spesa, ovvero all'Ente accertatore – si determinerebbero riflessi sfavorevoli sul gettito riveniente dalle predette sanzioni.

Articolo 11 (Accertamento dell'illecito amministrativo): il comma 3 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 sono devoluti all'Aero Club d'Italia, secondo i criteri previsti dall'articolo 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Al riguardo, si segnala che la norma sembrerebbe finalizzata a disporre la riassegnazione dei suddetti proventi a favore dell'Aero Club d'Italia.

In proposito, sembra utile evidenziare che il vigente articolo 4 della citata legge n. 106/1985 prevede che “l'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'articolo 17” della predetta legge n. 689/1981 – vale a dire, l'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione – è la direzione di circoscrizione aeroportuale.

Ciò posto, si ritiene necessario che la relazione tecnica fornisca utili informazioni al riguardo al fine di evitare impatti finanziari negativi sulla finanza pubblica; sul punto, si rinvia a quanto specificamente precisato in relazione all'articolo 10.

Articolo 12 (sanzioni interdittive) comma 4: prevede che le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti adottati ai sensi della medesima, debbano essere irrogate dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia. Al riguardo si rappresenta che tra le competenze statutarie dell'AeCI non figurano poteri sanzionatori e che tale attività, qualora attribuita all'AeCI, potrebbe interferire e sovrapporsi con quella istituzionale dell'ENAC.


Inoltre, nel caso in cui le norme contenute nella proposta legislativa oggetto d'esame siano effettivamente neutrali sul piano finanziario, occorrerà inserire nel corpo del testo la “*Clausola di invarianza finanziaria*”, nei termini che seguono:

“ART. X

1. *Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.*

2. *“Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.*

Il Ragioniere Generale dello Stato



MEF - RGS - Prot. 46953 del 24/03/2022 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VI

Rif. Prot. Entrata n. 42877/2022

Rif. nota

All' All' Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.ite, p.c.: All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.itAll' Ufficio Legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A.C. 2493 e abb. concernente "*Disciplina del volo da diporto e sportivo*" – elementi di risposta al Dossier di MIMS e Ministero della difesa.

È stato esaminato il Dossier elaborato dal Servizio bilancio della Camera dei Deputati inerente alla proposta di legge di cui all'oggetto.

Al riguardo, nel ribadire quanto già rappresentato con nota 29491 del 23 febbraio 2022 si fa presente, in merito al dossier, quanto segue.

Il Servizio bilancio della Camera rileva che con il decreto in esame vengono previsti una serie di adempimenti in capo all'Aero Club d'Italia (soggetto non ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato), nonché in capo ad altri soggetti pubblici (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ENAC, Aeronautica militare e Ministero della difesa, Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.).

Con successiva comunicazione, pervenuta per le vie brevi, il MIMS fa presente che tutti gli adempimenti previsti dal progetto di legge da parte delle amministrazioni pubbliche saranno svolti con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si prende atto di quanto affermato dal MIMS e si richiede che, nella relazione tecnica, vengano fornite ulteriori informazioni di dettaglio circa le risorse disponibili presenti a

legislazione vigente negli stati di previsione che saranno utilizzate per gli ulteriori adempimenti previsti dal provvedimento.

Con riferimento all'Aero Club d'Italia, il Servizio bilancio richiede l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, posti a carico del predetto Ente, siano compatibili con gli equilibri di bilancio dello stesso. La documentazione pervenuta non aggiunge nulla in merito.

Al riguardo si concorda con la richiesta del Servizio bilancio e si rinvia agli elementi informativi che, in proposito, potranno essere forniti dal MIMS.

Con riguardo all'istituzione di una Commissione permanente per la sicurezza del volo, con il compito di favorire la cultura della sicurezza, di porre in essere attività di prevenzione, di cooperare nelle attività di investigazione sui sinistri aeronautici, di organizzare e svolgere corsi di formazione, anche presso gli Aero Club federati e gli enti aggregati, il Servizio bilancio richiede chiarimenti inerenti alle spese per il funzionamento di questa Commissione e se le stesse gravino esclusivamente sull'Aero Club d'Italia, ovvero comportino anche spese a carico di amministrazioni pubbliche come ad esempio per eventuali rimborsi spese o emolumenti in caso di partecipazione di funzionari pubblici. La documentazione aggiuntiva pervenuta dal MIMS evidenzia che la partecipazione di funzionari alla Commissione non comporta oneri né a carico del MIMS né dell'ENAC e, quindi, si ritiene sussista la sostenibilità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo nel prendere atto di quanto evidenziato, si ribadisce la necessità che la relazione tecnica espliciti tale sostenibilità con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente che verranno utilizzate a tale scopo.

Con riguardo all'irrogazione delle sanzioni il Servizio bilancio richiede la conferma che l'attribuzione delle stesse all'Aero Club d'Italia non comporti il venir meno di entrate eventualmente già attribuite e già scontate nei bilanci di soggetti appartenenti alla P.A.

Al riguardo si rimanda al medesimo Ente ribadendo quanto già espresso precedentemente riguardo alla necessità di redigere apposita relazione tecnica che consenta di verificare come le modifiche introdotte dall'articolo in rassegna non comportino variazioni circa la destinazione dei proventi delle sanzioni di cui trattasi rispetto al regime vigente, atteso che – ove non si tratti di sanzioni già riassegnate o devolute per finalità di spesa, ovvero all'Ente accertatore – si determinerebbero riflessi sfavorevoli sul gettito riveniente dalle predette sanzioni.

Per quanto concerne le ulteriori proposte del Ministero della difesa, di cui alla nota prot. n. 12326 del 16 marzo u.s., riguardanti talune integrazioni al testo unificato e, in particolare, all' art. 6 (Regolamento per gli aeromobili per VDS provvisti di motore) e all'art. 7 (Limitazioni alle attività di

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente .

volò), non si hanno osservazioni da formulare salvo l'armonizzazione e il coordinamento delle medesime con l'ultimo testo approvato.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

MEF - RGS - Prot. 46157 del 23/03/2022 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO III

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

Prot. nr.

Rif. prot. entrata nr. 34076/2022

Allegati:

Risposta a Nota del

OGGETTO: AC 1650 - Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti. Nuovo testo.

Si fa riferimento al nuovo testo del provvedimento in oggetto (C. 1650, C. 175, C. 2957, C. 3153 e C. 3282), predisposto a seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 2 marzo u.s. e pervenuto, per le vie brevi, in data 3 marzo 2022.

Al riguardo, nel rinviare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché alla PCM – Dipartimento politiche europee per i profili di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di stato, si ribadisce la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia conto degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione, al fine di poter esprimere una compiuta valutazione.

In particolare, la relazione tecnica deve fornire elementi per la **quantificazione degli oneri** che scaturiscono dalle seguenti disposizioni al fine di verificare la congruità degli stessi in relazione alle finalità ivi previste.

Articolo 3 (Tavolo di filiera per la frutta in guscio)

Si prevede, al **comma 1**, l'istituzione di un Tavolo di filiera per la frutta in guscio, comprendente una specifica sezione relativa alla castanicoltura, con compiti consultivi e di monitoraggio. Il **comma 2** descrive la composizione dell'istituendo organismo.

Al **comma 3** si prevede che ai partecipanti al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati e che l'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 4** si prevede che nell'ambito del Tavolo è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.

Al **comma 5** si prevede che gli esperti del richiamato Osservatorio sono scelti tra i componenti del Tavolo ed agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

Al **comma 6** è previsto che le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

Al riguardo, si segnala la mancanza dell'indicazione della sede presso cui opererebbe il richiamato Tavolo. Sul punto, andrebbero riportati, sia nel testo e sia nella RT, opportuni dettagli.

Si segnala altresì un refuso nella denominazione dell'Osservatorio che nei commi 4 e 5 non coincide. Pertanto, ai fini di una maggiore chiarezza della disposizione, sarebbe opportuno sostituire le parole "Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente" con le seguenti "I membri dell'Osservatorio statico, economico e di mercato permanente".

Inoltre, con riferimento all'espressa esclusione degli oneri di partecipazione ai citati organismi, la relazione tecnica richiesta andrà allineata alla disposizione in esame.

La relazione tecnica dovrà altresì fornire dimostrazione della neutralità finanziaria della previsione di cui al richiamato comma 6, relativa alle attività di supporto e di segreteria al Tavolo, e di cui all'articolo 4, relative alla predisposizione del Piano di settore della filiera castanicola.

Articolo 4 (Piano di settore della filiera castanicola)

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è adottato il Piano di settore della filiera castanicola, che individua prioritariamente gli interventi volti a promuovere e favorire il recupero delle attività di coltivazione, la prevenzione dell'abbandono colturale e la salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno,

Si ritiene necessario acquisire elementi di dettaglio recanti dimostrazione della neutralità finanziaria relativa alla predisposizione del Piano di settore della filiera castanicola.

Articolo 5 (Qualità della produzione e dei Marchi)

Al **comma 1** viene previsto che le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possano istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli.

Al riguardo, atteso che dette attività sembrano essere configurate come facoltative dal testo, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si rinvia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il **comma 3** prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove e favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile nell'ambito della filiera castanicola.

Al riguardo, si evidenzia che dette attività non sembrano configurate come facoltative dal testo e, pertanto, sono suscettibili di comportare oneri privi di copertura finanziaria. Al fine di escludere effetti andrebbe, pertanto, prevista apposita clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore:

“All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Articolo 6 (Centri di Conservazione e Premoltiplicazione per il castagno)

Si dispone, al **comma 1**, che, al fine di migliorare la competitività della filiera vivaistica nazionale, valorizzare il castagno, ubicato nella regione Piemonte, le regioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono chiamate a sviluppare almeno altri due centri che prevedano la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e la premoltiplicazione (CP) per il castagno *Castanea sativa Mill.*

Al riguardo, si osserva che la costituzione ed il funzionamento dei Centri previsti dalla disposizione in esame sono suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei bilanci delle Regioni non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria. Si ravvisa, pertanto, la necessità di una apposita Relazione tecnica a corredo del provvedimento che confermi l’invarianza finanziaria e consenta di verificare la sussistenza delle risorse disponibili per l’attuazione delle attività previste ed escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci regionali.

Articolo 7 (Miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie)

Il **comma 1** autorizza, per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all’innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021.

Al riguardo, si segnala preliminarmente la necessità di acquisire la relazione tecnica per la quantificazione degli oneri che scaturiscono dalla disposizione al fine di verificare la congruità della quantificazione in relazione alle finalità della disposizione. Si evidenzia inoltre che andrebbe aggiornato l'anno di decorrenza degli oneri tenuto conto che si fa riferimento ad un esercizio finanziario ormai superato.

Il **comma 2** prevede che, per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari nel settore castanicolo, è concesso al CREA un contributo di euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2021.

Al riguardo, si evidenzia che andrebbe aggiornato l'anno di decorrenza degli oneri tenuto conto che si fa riferimento ad un esercizio finanziario ormai superato. Relativamente agli oneri è necessaria la predisposizione di apposita relazione tecnica con la dimostrazione della spesa di conto capitale riferita ai progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale e per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché quella di parte corrente riferita alla manutenzione del citato inventario facendo presente che non possono sussistere oneri di conto capitale a decorrere. Si rinvia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 8 (Interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura).

Al comma 3 si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la Rete europea del castagno Eurocastanea, possa sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.

Il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Si chiede la predisposizione di apposita relazione tecnica che fornisca elementi a supporto dell'asserita neutralità finanziaria e che chiarisca se risulti possibile dare attuazione alla disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fornendo in tal caso elementi di dettaglio in ordine alle risorse da destinare allo scopo.

Articolo 10 (Formazione operatori).

La proposta prevede, al **comma 1**, la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, previa intesa in sede di

Conferenza unificata, di individuare con proprio decreto l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura.

Al riguardo, il possibile inserimento all'interno dei percorsi formativi superiori di materie legate al mondo della castanicoltura è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria.

In proposito, si evidenzia che la specificità delle tematiche di insegnamento nell'ambito dell'istituendo percorso di studi richiederà il reclutamento di personale docente con competenze specialistiche. Benché il comma 5 del predetto articolo specifichi come l'attuazione delle misure ivi prevista avvenga nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, è necessario acquisire relazione tecnico finanziaria che fornisca maggiori elementi di dettaglio e assicuri della possibile realizzazione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2** prevede la possibilità di promuovere l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia.

Al riguardo, occorre acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione della sostenibilità della predetta clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 3** prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, possa coinvolgere i centri di formazione professionale del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti pilota di valorizzazione della presenza del castagno nei relativi territori di appartenenza, per migliorare la conoscenza di questa potenzialità da parte degli studenti, anche ai fini delle future scelte professionali, prevedendosi inoltre al comma 4, l'estensione di detti progetti anche al settore del turismo e del marketing agroalimentare.

Al riguardo, la genericità della proposta non consente una compiuta valutazione sull'assetto strutturale dei progetti pilota e l'assenza della relazione tecnico-finanziaria non permette di individuare la numerosità dei progetti da attivare complessivamente sull'intero territorio nazionale, né è possibile determinare un effettivo coinvolgimento del personale scolastico con conseguente quantificazione dei relativi oneri. Si rappresenta, quindi, la necessità di acquisire la relazione tecnico-finanziaria che fornisca i necessari elementi di dettaglio utili per una compiuta valutazione e che dia effettiva dimostrazione della realizzabilità dei progetti di cui ai commi 3 e 4 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

*Tanto premesso, si esprime **parere contrario**.*

Articolo 13 (Fondo per la promozione della filiera castanicola)

Prevede l'istituzione nello stato di previsione del Mipaaf di un fondo con una dotazione pari ad euro 8 milioni per il 2021 e euro 10 milioni a decorrere dal 2022 destinato alla concessione di contributi alle aziende che operano nel settore castanicolo per l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra produzione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del castagno che costituiscono limite massimo di spesa.

Al riparto del Fondo si provvede con decreto MIPAAF entro il 30 aprile di ogni anno.

Al riguardo, si segnala che la proposta deve essere modificata prevedendo, eventualmente, l'istituzione del fondo decorrere dal 2022. Relativamente alla copertura finanziaria proposta si rinvia alle osservazioni sull'articolo 16.

Ciò premesso con riferimento al comma 2, si segnala che deve essere meglio precisata la natura del contributo da concedere alle aziende castanicole (contributo a fondo perduto/credito di imposta ecc.) nonché il loro trattamento contabile e fiscale.

Andrebbe, altresì, chiarita la procedura di assegnazione dei contributi anche in relazione a quanto disposto al comma 3 (leggi 5) nella parte in cui dispone che le regioni destinatarie delle risorse disciplinano le modalità di assegnazione dei contributi.

*A tale fine si evidenzia, infatti, che il decreto di riparto del Fondo di cui al **comma 4** non prevede l'individuazione dei criteri con i quali le regioni beneficiarie delle risorse debbano procedere all'assegnazione dei contributi in favore delle aziende castanicole e, pertanto, lo stesso deve essere opportunamente integrato.*

Inoltre, per il decreto di riparto del Fondo, è necessario prevedere l'acquisizione del concerto del MEF e del MISE (comma 4).

Infine, con riferimento al comma 3, si fa presente che la dotazione del Fondo deve essere rideterminata prevedendo oneri a decorrere dall'anno in corso, non potendosi prevedere oneri retroattivi.

A titolo collaborativo, si segnala che i commi dopo il comma 4 devono essere rinumerati in quanto nell'attuale versione non procedono in maniera progressiva.

Si rinvia al Dipartimento per le politiche europee per la valutazione della compatibilità delle misure in oggetto con la normativa europea in materia di aiuti Stato.

Articolo 14 (Controlli e sanzioni).

Il Comma 2 prevede che per lo svolgimento dei controlli le regioni possano avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, in particolare del

Comando carabinieri per la tutela ambientale e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare oltreché della polizia provinciale.

Al riguardo, si rappresenta che il suddetto avvalimento è suscettibile di generare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura, per i quali, in assenza di relazione tecnica, allo stato si esprime parere contrario.

Relativamente all'apparato sanzionatorio previsto dai commi da 3 a 4, si osserva che le sanzioni di cui si prevede l'istituzione sembrano qualificarsi come fattispecie sanzionatorie (cd. sanzioni amministrative) nuove, rispetto alle quali, tuttavia, non si comprende il rapporto con sanzioni pecuniarie – di natura amministrativa o penale – astrattamente comminabili per fattispecie, eventualmente, anche di carattere più generale, ma già previste a legislazione vigente (l.v.) in relazione a condotte valutabili (nella sussistenza degli altri presupposti eventualmente previsti dalla legge) quali ipotesi di distrazione di risorse e contributi pubblici rispetto alle finalità normativamente previste. Al riguardo, occorre relazione tecnica del Ministero della Giustizia, oltre che del Mipaaf, che accerti la novità delle sanzioni di cui trattasi e la non sovrapponibilità delle stesse ad altre misure sanzionatorie esistenti e potenzialmente incidenti sui medesimi comportamenti, per le quali non sia prevista a l.v., la riassegnazione a finalità di spesa, al fine di verificare che non possano determinarsi effetti di sostituzione, con possibili minori entrate per il bilancio statale.

Ciò premesso, si evidenzia sin d'ora che va escluso che l'introito delle sanzioni di che trattasi, quand'anche venga escluso il predetto carattere oneroso, possa costituire copertura finanziaria idonea delle attività di vigilanza previste dal medesimo articolo, atteso che la natura eventuale degli introiti da sanzioni esclude che le stesse possano essere utilizzate a copertura di funzioni stabilmente previste, onde non alimentare richieste di stanziamenti finalizzati a mantenere la spesa storica.

Articolo 15 (Comitato di assaggio tipologie commerciali di castagne)

Comma 1: al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di castagne a garanzia della qualità dei prodotti, nell'ambito del Tavolo di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito un Comitato di tre assaggiatori esperti.

Comma 2: ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti e rimborsi spese comunque denominati.

Si prevede altresì che alle funzioni di supporto e di segreteria per l'istituendo organismo, saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	49
5-07776 Gusmeroli: Iniziative per la proroga dei termini per la fruizione del <i>Superbonus</i> sulle costruzioni unifamiliari	50
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	52
5-07777 Ungaro: Chiarimenti in merito alla definizione di « edificio esistente » ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	53
5-07717 Giacomoni: Cessione dei crediti di imposta relativi ai <i>bonus</i> edilizi alle società per la cartolarizzazione dei crediti	50
5-07778 Baratto: Requisiti per il riconoscimento del sisma <i>bonus</i>	51
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	55
5-07779 Aprile: Abolizione dell'obbligo di comunicazione della proroga dei contratti di locazione in regime di cedolare secca	51
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	57

SEDE CONSULTIVA:

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	51
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	58

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Avverte infine che, su richiesta del rappresentante del Governo, le interrogazioni Fragonelli n. 5-07774 e Currò n. 5-07775 sono rinviate ad altra seduta.

5-07776 Gusmeroli: Iniziative per la proroga dei termini per la fruizione del Superbonus sulle costruzioni unifamiliari.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), ringraziando, giudica la risposta – con tutte le cautele del caso – tranquillizzante. Osserva infatti come la possibilità che la proroga possa essere riconosciuta compatibilmente con le previsioni del Documento di economia e finanza per il 2022, in corso di predisposizione, autorizzi a sperare che la stessa possa essere introdotta nel prossimo mese di maggio.

Auspica quindi che la durata della proroga possa essere congrua e tener conto di tutte le problematiche, illustrate nell'interrogazione, che hanno causato ritardi nei lavori.

5-07777 Ungaro: Chiarimenti in merito alla definizione di « edificio esistente » ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali.

Mauro DEL BARBA (IV) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro DEL BARBA (IV) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, nella parte in cui si richiama la qualificazione degli interventi effettuati sulla base del titolo abilitativo, rilasciato ai sensi del Testo unico dell'edilizia, di cui al decreto legislativo n. 380 del 2001.

Si dichiara invece insoddisfatto per la presenza di ambiguità nella risposta del rappresentante del Governo. In proposito cita il riferimento all'iscrizione in catasto dell'immobile, che è un elemento che era

stato inizialmente utilizzato dall'Agenzia delle entrate come prova ulteriore, sufficiente ma non necessaria, per attestare l'esistenza dell'edificio e non come requisito per usufruire delle agevolazioni. Prosegue segnalando come nella risposta si faccia riferimento al « patrimonio edilizio esistente », espressione che non compare nella disciplina dei *bonus* edilizi. Ulteriore elemento di ambiguità sarebbe il riferimento alla rilevanza fiscale dell'immobile: anche questo criterio non ha infatti valore ai fini del riconoscimento dei *bonus* in questione, ai quali accedono anche i collabenti, ovvero i ruderi, pur non essendo produttivi di reddito.

Conclude sottolineando l'assoluta necessità di chiarire al più presto e in maniera inequivocabile la definizione di « edificio esistente » ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali.

5-07717 Giacomoni: Cessione dei crediti di imposta relativi ai bonus edilizi alle società per la cartolarizzazione dei crediti.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che, su richiesta del rappresentante del Governo, l'interrogazione Giacomoni n. 5-07717 è rinviata ad altra seduta.

Sestino GIACOMONI (FI), prendendo atto del rinvio della discussione dell'interrogazione a sua prima firma, invita il rappresentante del Governo ad adoperarsi per fare chiarezza sulle numerose questioni problematiche relative ai *bonus* edilizi. In proposito sottolinea come la *ratio* di tali agevolazioni fiscali sia sicuramente positiva, ma l'incertezza che accompagna la loro applicazione stia causando notevoli problemi, con conseguenti danni all'economia del Paese. Segnala infine che le organizzazioni del settore edile hanno proclamato uno sciopero per protestare contro l'incertezza delle procedure e l'allungamento dei tempi per la cessione dei crediti, che rischiano di comportare il fallimento di migliaia di imprese, in particolare di quelle piccole e medie.

5-07778 Baratto: Requisiti per il riconoscimento del sisma *bonus*.

Antonio LOMBARDO (CI) illustra l'interrogazione in titolo della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio LOMBARDO (CI) ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti e si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta.

5-07779 Aprile: Abolizione dell'obbligo di comunicazione della proroga dei contratti di locazione in regime di cedolare secca.

Nadia APRILE (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nadia APRILE (Misto) segnala che l'Agenzia delle entrate ha giustificato il proprio comportamento sulla base della necessità di effettuare monitoraggi. Osserva quindi che l'opzione esercitata per il regime della cedolare secca rimane valida fino alla sua revoca e pertanto l'Agenzia delle entrate dovrebbe accertare se è stata revocata l'opzione prima di inviare avvisi di pagamento. Appare quindi ingiustificato obbligare i contribuenti a comunicare la proroga dell'opzione, ciò che comporta oneri burocratici ed economici. Spera che la questione possa essere superata grazie a una proficua collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

C. 3495 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 22 marzo, la relatrice ha formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni. Alla luce del dibattito svoltosi in quella sede, la relatrice ha predisposto una nuova proposta di parere, già trasmessa ai componenti della Commissione nei giorni scorsi.

Maria Soave ALEMANNI (M5S), *relatrice*, formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 5*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-07776 Gusmeroli: Iniziative per la proroga dei termini per la fruizione del *Superbonus* sulle costruzioni unifamiliari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti nel richiamare le disposizioni relative al riconoscimento della detrazione del 110 per cento per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari dalle persone fisiche, fanno presente come i ripetuti interventi normativi in materia di cessione del credito abbiano rallentato il settore dell'edilizia determinando preoccupazione e incertezza nella programmazione degli interventi a medio-breve termine. A questo deve aggiungersi che, l'emanazione tardiva del decreto MITE sul nuovo prezzario, ha comportato per i tecnici la necessità di rivedere le asseverazioni determinando, con ciò, un ulteriore ritardo.

Gli Interroganti fanno, poi, presente come in sede di votazione alla Camera del cosiddetto decreto *Sostegni-ter*, il Governo, con l'approvazione dell'ordine del giorno della Lega SP n. 9/3522/62, si sia impegnato « a valutare di rivedere i termini di scadenza attualmente previsti al prossimo giugno, così da consentire per gli interventi su edifici unifamiliari un periodo di tempo più congruo entro il quale è possibile beneficiare dell'agevolazione esistente ».

Tanto premesso, gli Onorevoli evidenziano la necessità di uniformare i termini di scadenza previsti per le agevolazioni relative a lavori che interessano gli edifici unifamiliari a quelli previsti per i lavori nei condomini, e chiedono di sapere se « il Governo intenda prevedere nel primo provvedimento utile la proroga del termine al 30 giugno per il cd. bonus unifamiliari ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Occorre preliminarmente ricordare che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – nel modificare il comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – ha prorogato la detrazione del 110 per cento, prevedendo scadenze differenziate in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse. In particolare, per talune categorie di soggetti – condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione, che effettuano gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate – ha previsto una proroga della predetta detrazione al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, detta proroga si estende fino al 2025 con aliquote di detrazione inferiori.

Per gli interventi realizzati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, invece, è stato previsto che l'agevolazione è concessa per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Tanto premesso, sono in corso presso i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli altri Dicasteri interessati approfondimenti istruttori per valutare una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l'espletamento degli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari compatibilmente con le previsioni inserite nel documento di finanza pubblica per il 2022 in corso di predisposizione.

ALLEGATO 2

5-07777 Ungaro: Chiarimenti in merito alla definizione di « edificio esistente » ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono dei chiarimenti interpretativi in ordine all'ambito applicativo dei cosiddetti bonus edilizi con particolare riferimento alle agevolazioni disciplinate dagli articoli 119 del decreto-legge 34 del 2020 e delle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge n. 63 del 2013.

Gli Onorevoli rilevano che la predetta normativa fa esplicitamente riferimento agli interventi da effettuarsi su edifici « esistenti » e le circolari esplicative dell'Agenzia delle entrate specificano che la definizione di « edificio esistente » riflette l'intenzione del legislatore di non finanziare interventi su nuove costruzioni.

Gli Onorevoli richiamano l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che qualifica come interventi ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione volti a trasformare organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tanto premesso gli Onorevoli chiedono di saper se, ai fini della qualificazione di « edificio esistente » sia necessario il riferimento al titolo edilizio, oppure se il concetto di « edificio esistente » sia mutato negli anni consolidandosi in requisiti oggettivi dell'edificio validi a prescindere dal titolo urbanistico conseguito.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 disciplina una detrazione fiscale, con aliquota variabile dal 50 all'85 per cento in relazione alla tipologia di intervento, in

favore dei contribuenti che realizzano interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, inoltre, l'aliquota di detrazione spettante per specifici interventi in ambito di efficienza energetica è stata aumentata al 110 per cento.

Tanto premesso, con riferimento agli edifici rientranti nell'ambito applicativo della detrazione (cosiddetto Superbonus) di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto-legge Rilancio), con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, è stato precisato che – in linea con quanto previsto ai fini delle detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus), nonché di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresi gli interventi antisismici (cosiddetto sismabonus), disciplinate dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 – anche ai fini del Superbonus, l'intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari « esistenti », non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Tale assunto risulta, peraltro, conforme alle normative di settore in materia energetica (anche in attuazione delle normative comunitarie) che prescrivono specifici requisiti da rispettare nel caso di costruzione di nuovi edifici.

Il Superbonus rappresenta, infatti, in ordine temporale, l'ultima agevolazione introdotta allo scopo di incentivare la riqualificazione urbanistica ed energetica del patrimonio edilizio esistente, che si aggiunge alle sopra citate detrazioni con le quali condivide la gran parte delle regole applicative.

La circostanza che, anche ai fini del Superbonus, gli interventi agevolabili sono finalizzati al « recupero » del patrimonio

edilizio « esistente » – anche mediante la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici – comporta che:

ai fini della verifica della « esistenza » dell'immobile, il parametro utilizzato è ordinariamente quello della iscrizione al Catasto (ovvero della richiesta di accatastamento) in quanto solo a seguito di tale iscrizione un immobile assume rilevanza fiscale;

essendo gli interventi agevolabili solo quelli di « recupero del patrimonio edilizio », sono esclusi dalle agevolazioni tutti gli interventi qualificabili, in base alla normativa urbanistica, come « nuova costruzione ». La qualificazione degli interventi edilizi non può che essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nel testo

unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Il riferimento a *tale corpus* normativo comporta, ovviamente, che le modifiche nel tempo apportate al predetto testo unico hanno un'automatica ricaduta anche sulle detrazioni.

Infine, l'Agenzia delle entrate sottolinea preliminarmente che l'interpretazione delle norme urbanistiche non rientra nella sua competenza e che, con riferimento al caso di specie segnalato dagli Interroganti, in merito al possibile coordinamento tra il testo unico dell'edilizia (da un lato) ed il codice dei beni culturali (dall'altro), ai fini dell'accesso ai benefici fiscali, rileva la qualificazione degli interventi effettuati per come risultante dal relativo titolo abilitativo.

ALLEGATO 3

5-07778 Baratto: Requisiti per il riconoscimento del sisma *bonus*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni che riconoscono la detrazione del 110 per cento per le spese, sostenute dagli acquirenti tra il 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per l'acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici da imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedono alla successiva vendita degli stessi.

Gli Onorevoli osservano come non sia chiaro « se entro il termine del 30 giugno 2022 – data entro cui deve essere stipulato l'atto di compravendita dell'immobile oggetto dei lavori – sia necessario che l'immobile abbia ottenuto l'agibilità, a seguito della presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico ».

Gli Interroganti rilevano che l'Agenzia delle entrate in risposta ad un'istanza di interpello si è limitata a precisare che l'immobile deve essere, alla predetta data, « commerciabile ».

In un'altra risposta di interpello l'Agenzia delle entrate ha affermato che: « L'agevolazione per il singolo acquirente non è condizionata necessariamente alla ultimazione dei lavori riguardanti tutti i fabbricati quanto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa antisismica come risultanti dalle previste attestazioni professionali ».

Tanto premesso, tenuto conto che le recenti modifiche normative e carenza di materie prime hanno di fatto bloccato le attività di molti cantieri gli Onorevoli prospettano, in primo luogo, l'opportunità di

prorogare oltre il 30 giugno 2022 il termine di fruizione dell'agevolazione fiscale.

In particolare, poi, gli Interroganti chiedono di sapere « quali iniziative di competenza (si) intendano assumere al fine di chiarire quali siano i requisiti specifici che gli acquirenti devono possedere alla data del 30 giugno 2022 per usufruire dell'agevolazione del Sismabonus acquisti con aliquota al 110 per cento ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

L'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici da imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedono alla successiva alienazione dell'immobile, riconosce all'acquirente dell'unità immobiliare una detrazione nella misura del 75 per cento (in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell'85 per cento (in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (cosiddetto Sismabonus acquisti).

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto-legge Rilancio), la detrazione è elevata al 110 per cento delle, spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Tanto premesso, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con numerosi documenti di prassi (cfr., tra gli altri, la circolare n. 3 O/E del 2020), affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di case antisismiche è neces-

sario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma.

Conseguentemente, è necessario, tra l'altro, che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il predetto termine di vigenza.

Infine, con riferimento alla richiesta degli Onorevoli interroganti di chiarire se, entro il predetto termine del 30 giugno 2022, sia necessario che gli immobili abbiano ottenuto l'agibilità a seguito della

presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico, si fa presente che tali requisiti non sono richiesti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, ma potrebbero, invece, assumere rilievo, in applicazione di normative non fiscali, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell'agevolazione.

ALLEGATO 4

5-07779 Aprile: Abolizione dell'obbligo di comunicazione della proroga dei contratti di locazione in regime di cedolare secca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni concernenti gli adempimenti connessi alla comunicazione della proroga dei contratti di locazione in regime di cedolare secca e segnala che l'Agenzia delle entrate « nel caso in cui il contribuente con contratto in regime di cedolare secca ometta di inviare la comunicazione, opera d'ufficio la revoca della cedolare e notifica l'avviso di liquidazione per mancato versamento dell'imposta di registro per annualità successive alla prima, (applicando anche la sanzione del 30 per cento dell'imposta) ».

L'Onorevole interrogante, a tale proposito, rileva che tuttavia con il decreto-legge n. 34 del 2019 « è stato soppresso - per i contratti di locazione stipulati in regime di tassazione agevolata della cedolare secca - l'obbligo (previsto per il contribuente dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) di comunicazione della proroga dei contratti in tale regime, e conseguentemente, abrogata la relativa sanzione ».

Tanto premesso, l'Interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze se « sia a conoscenza di quanto in premessa e se non ritenga di intervenire con urgenza per superare questa situazione di confusione, obbligando l'Agenzia delle entrate a effettuare i dovuti controlli prima di procedere con la notifica degli avvisi di liquidazione ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Con l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, inserito in sede di conversione ad opera della legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato abrogato l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al fine di sop-

primere la sanzione prevista per il caso di omessa comunicazione « relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca ».

Per effetto della previsione recata dal vigente comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, è, inoltre, previsto che la mancata comunicazione della proroga del regime della cedolare secca non comporta la revoca dell'opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con il regime in argomento, versando l'imposta sostitutiva e indicando i relativi redditi in dichiarazione in maniera appropriata.

In applicazione di tale disposizione, gli uffici dell'Agenzia verificano il comportamento tenuto dal contribuente e il versamento dell'imposta sostitutiva prima di procedere all'invio degli avvisi di liquidazione relativi all'imposta di registro eventualmente dovuta per la proroga del contratto in caso di decadenza dal regime della cedolare secca.

Tanto premesso, l'Agenzia osserva che la genericità della segnalazione riportata nell'interrogazione in esame non consente di individuare le fattispecie in relazione alle quali sono emerse le lamentate criticità.

L'Agenzia resta comunque a disposizione per effettuare i necessari approfondimenti con il coinvolgimento anche degli uffici territorialmente competenti laddove vengano forniti ulteriori elementi che consentano di individuare i casi di erronea applicazione dell'imposta di registro e decadenza dal regime della cedolare secca a seguito dell'omessa presentazione della comunicazione di proroga.

ALLEGATO 5

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo del disegno di legge C. 3495, di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

preso atto che il provvedimento reca, tra l'altro, misure volte a fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale e misure strutturali volte a incrementare la produzione nazionale di energia, per prevenire gli effetti di eventuali future crisi analoghe all'attuale;

richiamate in particolare – per gli aspetti di natura fiscale – le disposizioni di cui all'articolo 5, che riconoscono, per il gas consumato nel secondo trimestre dell'anno 2022, un credito di imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale;

segnalata in primo luogo l'opportunità, con riguardo alla credibilità dei crediti di imposta o a eventuali altre misure di sostegno quali i *bonus*, di introdurre un meccanismo di monitoraggio degli effetti delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di valutare di estenderle, ove ve ne siano i presupposti;

evidenziata inoltre in tale ambito l'esigenza di una valutazione della possibilità di estendere la misura di cui all'articolo 5 anche al primo trimestre dell'anno 2022, nel quale già si sono registrati consistenti rincari del gas naturale, al contempo valutando la possibilità, compatibilmente con le

disponibilità di bilancio, di prevedere analoghe misure di sostegno anche per i mesi successivi al 30 giugno 2022, onde evitare di esporre le imprese italiane a forte consumo di gas naturale a una perdita di competitività ed al rischio di delocalizzazione per effetto delle differenze tra i costi dell'energia nei vari Paesi;

preso atto del vertiginoso aumento dei prezzi del carburante che si registra nel nostro Paese, e considerato che il carburante attualmente in distribuzione è stato acquistato dalle società di intermediazione e raffinazione in un momento precedente allo scoppio della guerra in Ucraina e ai conseguenti aumenti di prezzo sul mercato internazionale; rilevato in proposito che le suddette società potrebbero aver aumentato in modo ingiustificato lo *spread* che applicano sulla intermediazione del carburante;

considerata quindi la necessità di monitorare il rincaro dei prezzi di benzina e gasolio e di verificare l'esistenza di speculazioni, sanzionando gli eventuali responsabili;

rilevata altresì la necessità – al fine di sostenere le piccole e medie imprese, particolarmente colpite dalla crisi economica determinata dagli eventi bellici, oltre che dal protrarsi della pandemia – di prevedere una proroga al 30 giugno 2022 delle misure di sostegno di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a tal fine modificando le disposizioni di proroga di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, anche sopprimendo il riferimento alla sola quota capitale; al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si potrebbe provvedere mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

evidenziato infine che le difficoltà reocate dall'attuale crisi internazionale stanno determinando problemi all'industria nazionale non solo in ambito energetico ma anche con riguardo all'approvvigionamento di materie prime, in particolare nel settore edilizio;

rilevato inoltre che il testo originario dell'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha determinato un rallentamento ed in alcuni casi il blocco dei lavori edili, con effetti pregiudizievoli per coloro che – nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 8-bis, dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – al fine di usufruire delle agevolazioni del cosiddetto *Superbonus* debbono aver effettuato, alla data del 30 giugno 2022, lavori pari almeno al 30 per cento dell'intervento complessivo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre un meccanismo di monitoraggio degli effetti delle disposizioni introdotte, con riguardo alla cedibilità dei crediti di imposta o a eventuali altre misure di sostegno quali i *bonus*, dal decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di valutare di estenderle, ove ve ne siano i presupposti;

b) valutino le Commissioni di merito, con specifico riferimento alle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del provvedimento, la possibi-

lità di estendere la cedibilità dei crediti di imposta ivi previsti – previo monitoraggio di cui alla lettera a) – anche al primo trimestre 2022, nel quale l'impatto del rincaro del gas naturale è stato più repentino ed improvviso, nonché ai mesi successivi al 30 giugno 2022, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di adottare misure immediate ed efficaci per monitorare il rincaro dei prezzi di benzina e gasolio, verificando l'esistenza di speculazioni e provvedendo, in tal caso, a sanzionare i responsabili;

d) valutino le Commissioni di merito, previa interlocuzione da avviare con i competenti Uffici della Commissione europea, l'opportunità di integrare il testo del provvedimento introducendo la previsione di una proroga al 30 giugno 2022, che non sia limitata alla sola quota capitale, delle misure di sostegno in favore delle piccole e medie imprese, a tal fine modificando l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare il testo del provvedimento introducendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l'esecuzione del 30 per cento degli interventi edilizi necessari per fruire del cosiddetto *Superbonus* – nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 8-bis, dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – anche in considerazione degli effetti del decreto-legge n. 4 del 2022, nella sua formulazione originaria, nonché delle problematiche relative all'approvvigionamento delle materie prime in ragione dell'attuale situazione internazionale e di mercato.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa, sull'organizzazione dell'accoglienza di studenti, ricercatori e docenti ucraini esuli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60
--	----

AUDIZIONI

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente, Nicola FRATOIANNI. — Interviene la Ministra dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa.

La seduta comincia alle 12.05.

Audizione della Ministra dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa, sull'organizzazione dell'accoglienza di studenti, ricercatori e docenti ucraini esuli.

(*Svolgimento e conclusione*).

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

La Ministra dell'università e della ricerca Maria Cristina MESSA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emilio CARELLI (CI), Gabriele TOCCAFONDI (IV), Paola FRASSINETTI (FDI), Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), Valentina APREA (FI), Daniele BELOTTI (LEGA), Alessandro MELICCHIO (M5S), Rosa Maria DI GIORGI (PD), in collegamento da remoto, Marco BELLA (M5S).

La Ministra Maria Cristina MESSA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 657 De Lorenzis, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata (Esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 84) 61

SEDE REFERENTE

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.34.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 657 De Lorenzis, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata.

(Esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 84).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la materia della soppressione del criterio del massimo ribasso nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è oggetto anche della petizione n. 84 che pertanto, non essendovi obiezioni, è abbinata al disegno di legge in esame.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, anche a nome della collega Mazzetti, illustra il disegno di legge del Governo, già approvato dal Senato, recante la delega in materia di contratti pubblici.

Ricorda che il testo originario, composto di un unico articolo prevede che essa sia esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e ne elenca i principi e i criteri direttivi.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito un ulteriore articolo recante una clausola di salvaguardia e sul quale si rinvia di seguito.

L'obiettivo della riforma – esplicitato nelle relazioni che corredano il testo – è quello di ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario.

L'intervento in questione è stato quindi strutturato al fine di assicurare un riordino e una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) rispetto al quale, nel corso degli anni, sono state introdotte diverse modifiche, anche attraverso numerosi provvedimenti d'urgenza, che hanno profondamente modificato l'originario impianto del Codice stesso.

A distanza di alcuni anni, quindi, si registra un quadro normativo di settore

che ha perduto nel tempo la sua organicità anche in considerazione di diverse disposizioni d'urgenza introdotte nel Codice stesso a seguito dei diversi interventi normativi adottati a seguito della pandemia da COVID-19.

L'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nello stesso Piano, infatti, si prevede – successivamente all'adozione del decreto-legge in materia del giugno 2021- una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici con la seguente tempistica: entro giugno 2022, l'entrata in vigore della presente legge delega; entro marzo 2023, l'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi; entro giugno 2023, l'entrata in vigore di tutte le altre normative (primarie e subprimarie, nonché di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici; entro dicembre 2023, il pieno funzionamento del sistema nazionale di *e-procurement*.

Passa quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, il cui articolo 1, comma 1, definisce l'oggetto della delega, ovvero la disciplina dei contratti pubblici, e fissa in sei mesi il termine per il suo esercizio.

Il comma 2 contiene, invece, i principi e i criteri direttivi.

La lettera *a*) impone il perseguimento di obiettivi di coerenza e aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse con l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture. In merito a tale principio si segnala che viene precisato come, nell'attuazione della delega, si dovrà tenere conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali.

Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, nonché l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il con-

fronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture « con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ».

La lettera *b*) stabilisce che il legislatore delegato debba riformare la disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti sia ai settori ordinari che ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) al fine di conseguire una loro riduzione numerica anche attraverso procedure di accorpamento e di riorganizzazione delle stesse. A tale riguardo si prevede la possibilità di introdurre degli incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche.

Il Senato ha integrato questo punto prevedendo anche il monitoraggio del suddetto accorpamento e riorganizzazione. Si prevedono altresì specifici percorsi di formazione per la specializzazione del personale delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano al servizio degli enti locali.

La lettera *c*), introdotta al Senato prevede, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità. Si richiama al riguardo lo *Small Business Act*, che rappresenta una iniziativa politica comunitaria (Comunicazione COM(2008) 394), a favore delle PMI e comprende dieci principi cui discendono una serie di azioni concrete intese a sostenere le PMI europee.

La lettera *d*) pone il criterio della semplificazione della disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, non discriminazione, proporzionalità, economicità, efficacia e imparzialità dei procedimenti. Anche in questo caso si fa riferimento alla necessità di tenere conto, nell'attuazione della delega, della specificità dei contratti nel settore dei beni cul-

turali. Al Senato è stato altresì introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

La lettera *e*) prevede la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca. Si richiamano, al riguardo gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La lettera in commento prevede altresì l'individuazione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici in particolare mediante la definizione dei criteri ambientali minimi (CAM).

Al Senato è stato precisato che i CAM sono da rispettare obbligatoriamente e sono differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento. È stata inoltre prevista l'introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali. In seguito all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, è stabilita la previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione.

La lettera *f*) introduce l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nelle procedure, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa. Peraltro, disposizioni sulla medesima materia sono recate dall'art. 25 del decreto-legge n. 17 del 2022 (in corso di esame presso questa Commissione e la Commissione Attività produttive).

La lettera *g*) reca l'introduzione di casi in cui è prevista la facoltà, o l'obbligo, per le stazioni appaltanti di inserire, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove l'intervento stesso riguardi beni culturali, delle specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità. Al Senato è stato precisato che occorre prevedere, al fine di contrastare il lavoro irregolare, che per i lavoratori in subappalto vengano garantite le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell'appaltatore.

La lettera *h*), inserita al Senato, fissa il criterio secondo cui occorre promuovere l'obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti.

La lettera *i*) richiede di intervenire per ridurre i tempi relativi alle procedure di gara fornendo al contempo certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. A tale riguardo viene richiamata la necessità di assicurare la digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, dando attuazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita da ANAC e del fascicolo virtuale dell'operatore economico e riducendo, ove possibile, gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti che partecipano alla procedura competitiva.

La lettera *l*), inserita al Senato, impone di razionalizzare e semplificare le cause di esclusione al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe individuando le fattispecie che configurano un illecito professionale.

La lettera *m*) prevede la semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche con particolare riguardo all'istituto del dibattito pubblico.

La lettera *n*) inserita al Senato, richiede di introdurre l'obbligo di sottoscrizione di apposite polizze assicurative per il personale interno alle amministrazioni, di co-

pertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni stesse, nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione.

La lettera *o*) dispone in merito alla semplificazione delle procedure concernenti l'approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti; a tale riguardo si prevede anche una razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La lettera *p*) impone di definire – nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità del settore – la disciplina applicabile ai contratti pubblici nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca.

La lettera *q*) prevede la rivisitazione del sistema di qualificazione degli operatori al fine di valorizzare i criteri relativi alle competenze tecniche e professionali e dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia e alla tutela del lavoro. In merito a questi ultimi aspetti viene fatto riferimento alla necessità di utilizzare le banche dati già esistenti a livello centrale per acquisire le informazioni necessarie sui partecipanti.

La lettera *r*) richiede al legislatore delegato l'individuazione dei casi nei quali si può ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi o al solo criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta. Anche in questo caso si specifica, nel criterio direttivo, che nell'esercizio della delega si dovrà tenere conto delle peculiarità dei contratti nel settore dei beni culturali. Al Senato, tale criterio è stato integrato al fine di prevedere l'individuazione della possibilità di esclusione, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, delle offerte anomale de-

terminate su base di meccanismi e metodi matematici, nonché di prevedere che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre incorporati dagli importi assegnati a ribasso.

La lettera *s*), inserita al Senato richiede la ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione.

La lettera *t*), anch'essa inserita al Senato, prevede che i decreti attuativi riformino la disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché quella dei servizi ad alta intensità di manodopera, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La lettera *u*) indica tra i criteri e principi direttivi l'individuazione di modalità incentivanti per il ricorso alle « procedure flessibili » quali, ad esempio, il dialogo competitivo, il partenariato, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione.

La lettera *v*) stabilisce che nell'esercizio della delega si provveda all'indicazione di meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, con l'obiettivo di rendere tali procedure maggiormente attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbliche.

La lettera *z*) prevede l'individuazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segreti o che giustificano l'adozione di particolari misure di riservatezza.

La lettera *aa*), introdotta al Senato, prevede la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e stabilendo in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di

garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascun stato avanzamento lavori.

Le lettere *bb)* e *cc)* richiedono al Governo che negli atti delegati vi sia l'indicazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive europee nonché delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere all'appalto integrato. Attualmente il codice prevede il divieto del ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, divieto che però è sospeso fino al 30 giugno 2023.

La lettera *dd)* fissa il divieto di proroga dei contratti di concessione ad eccezione di quelli regolati da principi europei in materia di affidamento *in house*. Con riguardo alle concessioni si specifica la necessità di procedere ad una razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermo restando l'obbligo dei concessionari stessi in merito alla corretta e puntuale esecuzione dei contratti.

La lettera *ee)*, sempre in merito ai contratti di concessione, formula uno specifico criterio di delega volto alla razionalizzazione della disciplina delle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari con l'obiettivo di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione dei servizi di interesse economico generale. Al Senato, tale criterio di delega è stato integrato nel senso di prevedere l'introduzione di una disciplina riferita alle concessioni in essere e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'UE.

La disposizione fa specifico riferimento alla disciplina – da dettare secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico – dei casi in cui sussista l'obbligo di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle me-

desime concessioni, garantendo la stabilità del personale impiegato e la salvaguardia delle relativa professionalità.

Sul punto, merita un richiamo la pronuncia delle Corte costituzionale n. 218 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle previsioni, contenute nel Codice dei contratti pubblici concernenti l'obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di affidare all'esterno, mediante appalto a terzi, l'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture oggetto di concessione, e di assegnare il restante 20 per cento a società *in house* o comunque controllate o collegate.

La lettera *ff)* prevede l'individuazione di meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario.

La lettera *gg)*, introdotta al Senato, dispone in merito alla semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

La lettera *hh)* fissa il criterio del rafforzamento dei meccanismi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale.

Il comma 3 prevede che vi sia il contestuale coordinamento normativo, ovvero l'esplicita abrogazione delle disposizioni oggetto di riforma o incompatibili nonché l'adozione di norme di coordinamento, transitorie e finali.

Il comma 4, invece, disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi. In particolare, oltre al termine di sei mesi, si regola la fase procedurale endogovernativa (proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro delle Infrastrutture, concerto con i Ministri competenti) ed esterna: previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

Quanto al parere parlamentare, da rendere entro trenta giorni, segnalo che il Senato ha definito il meccanismo del « doppio parere parlamentare »: ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari nelle parti in cui indichino speci-

ficamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali motivazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione e, decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Ancora, è stato precisato che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Sempre il comma 4, infine, autorizza l'emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi che potranno essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, sempre nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi contenuti nel comma 2 seguendo la procedura delineata dal comma 4.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, anche se, qualora i decreti legislativi determinassero nuovi o maggiori oneri non coperti al loro interno, gli stessi decreti potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito l'articolo 2, recante una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali: le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge secondo le disposizioni contenute negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

La sottosegretaria di Stato Teresa BELLANOVA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Erica MAZZETTI (FI), *relatrice*, richiama l'attenzione dei colleghi sulla importante

riforma che si intende realizzare con il disegno di legge in esame. Si tratta infatti di una delle più importanti riforme anticipate dal Piano di Ripresa e Resilienza. Proprio per questo deve essere realizzata in tempi serrati.

Peraltro, va considerato che alcuni cantieri finanziati con le risorse del PNRR saranno già avviati ben prima della entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi di questa delega e si dovrà quindi definire anche una disciplina di carattere transitorio.

Analogamente vi sarà sicuramente spazio per apportare quelle modifiche e quei miglioramenti al testo licenziato dal Senato suggeriti da un lavoro in Commissione che auspica possa essere il più condiviso possibile.

Dichiara quindi fin d'ora la piena disponibilità delle relatrici a valutare con la massima attenzione i contributi che i gruppi riterranno di avanzare e a definire d'intesa con i gruppi un programma di audizioni.

Tommaso FOTI (FDI) esprime apprezzamento per la disponibilità delle relatrici ad affrontare i punti critici del provvedimento, in alcuni casi migliorato durante l'esame al Senato, ma in altri casi ancora reso più complicato.

Ricorda come la maggior parte delle opere più importanti seguono adesso le procedure speciali definite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e residenza. Questo però non deve far dimenticare l'esigenza di approntare uno strumento normativo ordinario che deve funzionare per tutte le procedure che sono soggette alla sua applicazione, anche se di carattere straordinario come potrebbe essere il prossimo Giubileo romano.

Segnala ad esempio l'opportunità di riflettere sulla necessità di migliorare istituti che già esistono, ma non funzionano, come ad esempio il *project financing* ovvero di disboscare il codice dei contratti pubblici da istituti che, pur previsti, non sono mai stati attuati in quanto eccessivamente complessi.

Evidenzia come il testo in esame, oltre a conferire una delega principale al Governo, gli attribuisce anche il compito di adottare

decreti correttivi. Rileva come il ruolo di aggiornare e correggere il nuovo codice dovrebbe forse essere rimesso più alle Camere che non al Governo al quale si può tutt'al più riconoscere la facoltà di adottare decreti integrativi, ma non correttivi.

Auspica conclusivamente che la futura normativa abbia miglior fortuna del codice emanato nel 2016 che non ha mai ben funzionato. In questo senso invita i colleghi a evitare di assumere posizioni meramente ideologiche, concentrandosi invece sulla necessità di adattare le nuove normative alla realtà economica attuale.

Si deve infatti tenere presente da un lato le esigenze e le caratteristiche del mondo imprenditoriale che – soprattutto dopo l'emanazione del *superbonus* 110% si è arricchita di numerosi nuovi attori – sia alla multiforme e complessa realtà territoriale del Paese.

Si riserva di approfondire tanti ragionamenti nel corso dell'esame preliminare, invitando la Commissione a concentrare la fase delle audizioni ad un numero limitato di soggetti, così da consentire una più proficua interlocuzione con coloro che possano dare realmente validi contributi all'istruttoria legislativa.

Alessia ROTTA, *presidente*, condivide i suggerimenti del collega Foti in ordine allo svolgimento dell'istruttoria legislativa, che sarà oggetto di definizione nel prossimo ufficio di presidenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di risoluzione del gruppo Fratelli d'Italia</i>)	70
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di risoluzione della relatrice</i>)	74

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.20.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame della relazione all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 9 marzo scorso.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di risoluzione (*allegato 1*).

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di risoluzione (*allegato 2*), redatta a partire dalle indicazioni contenute nella relazione rispetto ad una metodologia *ex ante* ed *ex post* nell'attuazione del PNRR, sia con riferimento alle aree di competenza della Commissione che a livello più generale. Quanto all'impegno di cui alla lettera c), ricorda che si era persino ipotizzata l'emanazione di linee

guida che potessero essere di indirizzo per la stipula dei protocolli di legalità.

Davide GARIGLIO (PD) ringrazia la relatrice per aver recepito un tema che stava particolarmente a cuore alla sua parte politica, vale a dire il rispetto dei termini previsti dal PNRR e già negoziati con l'Unione europea. Riconosce che lo scoppio della guerra in Ucraina e l'aumento del costo delle materie prime, in particolar modo del carburante, rende tale adempimento più difficile, ma esso resta comunque obbligatorio.

Domenico FURGIUELE (LEGA) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Obietta peraltro che, se le regole resteranno così stringenti, difficilmente si riuscirà a realizzare tutto quanto in programma. Manifesta soddisfazione per la tutela dei fondi destinati al Sud, dove il disagio sociale è molto forte. Quanto all'attenzione rispetto al pericolo di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali, esso deve restare molto forte; stigmatizza però il fatto che molto spesso le prefetture svolgano i controlli per così dire « a strascico », cosa che in un momento come questo rende molto difficile l'auspicata accelerazione dei lavori. Precisa ulteriormente che, nella maggior

parte dei casi, quando si affronta la tematica della criminalità organizzata le prefetture utilizzano strumenti quali le *white list* o il ritiro delle possibilità di avere le certificazioni antimafia, generando di fatto dei « colli di bottiglia »; sono molto spesso però, come la cronaca dimostra, iniziative infondate. Si tratta dunque di contemperare in modo intelligente le due esigenze di tenere alto il livello di guardia e di valutare le situazioni in modo oggettivo.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice*, dopo aver ringraziato gli uffici per la collaborazione prestata, ricorda che, quanto ai protocolli di legalità, ha parlato di linee di indirizzo per la stipula a livello territoriale. Capisce la preoccupazione di evitare il blocco dei lavori, ma fa presente

che l'esigenza di salvaguardia dalle infiltrazioni, che rappresentano un pericolo costante, è della massima importanza. Il testo della risoluzione può essere comunque integrato con l'indicazione di linee di indirizzo a livello nazionale, in modo tale che tutti i protocolli locali rispondano ai medesimi criteri.

Raffaella PAITA, *presidente*, propone l'introduzione nel testo della risoluzione del principio dei lotti costruttivi nella realizzazione delle opere, oggetto di attenzione costante da parte della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).**PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA**

La IX Commissione,

premessi che:

il 30 aprile 2021 le autorità italiane hanno presentato alla Commissione europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con la finalità di rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, mediante interventi a favore della transizione ecologica e digitale, di una riforma strutturale del sistema economico e di una riduzione della sperequazione economico-sociale tra differenti aree del Paese;

il PNRR prevede 134 investimenti e 63 riforme, impiegando risorse totali pari 191,5 miliardi di euro provenienti dal Dispositivo di Ripresa e Resilienza (cd. *Recovery and Resilience Facility*, RRF), inquadrato nell'iniziativa *Next Generation EU* della Commissione europea;

a fronte di 191,5 miliardi di euro, 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi sono erogati nella forma di prestito, a cui si aggiungono 30,6 miliardi di euro tramite il cd. Fondo complementare o Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e 13 miliardi di euro tramite l'iniziativa React-EU (*Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe*), che non costituisce un maggior flusso di risorse economiche, ma costituisce un'integrazione delle dotazioni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) per la programmazione 2014-2020, permettendone un utilizzo più flessibile, fino al 2023, in modo da poter rispondere alle esigenze sopravvenute in conseguenza della pandemia da COVID-19;

il PNRR si compone di sei missioni, sedici componenti articolati in tre assi stra-

tegici: digitalizzazione, innovazione e transizione ecologica, il tutto incardinato sulla base del principio *Do Not Significant Harm* (DNSH), dunque l'esigenza di non arrecare danni ambientali;

la *governance* del PNRR, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, prevede un'attuazione del Piano basata sul raggiungimento di obiettivi intermedi e di traguardi finali, con scadenza ultima di termine del Piano nel 2026, l'erogazione delle risorse del PNRR da parte della Commissione europea è dunque subordinata al conseguimento dei citati obiettivi e traguardi;

a fronte dell'anticipo erogato in data 13 agosto 2021, equivalente a 24,9 miliardi di euro, pari al 13 per cento del totale stanziato per un Paese membro, ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento (UE) 2021/241, l'erogazione di ogni rata è vincolata dal conseguimento di determinati obiettivi e traguardi, nella forma di riforme e investimenti;

l'erogazione della prima rata, prevista per il 31 dicembre 2021 ed equivalente a 21 miliardi di euro, è vincolata dal raggiungimento di 51 obiettivi e risultati entro tale data;

l'erogazione della seconda rata, prevista per il 30 giugno 2022 ed equivalente a 21 miliardi di euro, è vincolata dal raggiungimento di 47 obiettivi e risultati entro tale data;

sulla base del citato meccanismo, l'erogazione delle rate è prevista su base semestrale ed unicamente a seguito del conseguimento di determinati obiettivi e

traguardi, per un totale di 527 tra obiettivi e traguardi da raggiungere entro il 30 giugno 2026;

traguardi e obiettivi, dunque investimenti e riforme incardinati nel PNRR, sono basati sulle Raccomandazioni specifiche per Paese della Commissione europea e del Consiglio europeo, elaborate nel quadro del cd. Semestre europeo, identificando una serie di priorità, dal mercato del lavoro alla concorrenza, alla giustizia ed alle politiche industriali, da rispettare;

consegue che il rispetto degli obiettivi del PNRR è vincolato dal raggiungimento di determinate riforme e politiche di stampo europeo, non necessariamente sottese al principio di interesse nazionale, come nel caso di politiche restrittive sul piano fiscale;

gli articoli 11 e 12 del citato Regolamento n. 2021/241 prevedono l'impegno del 70 per cento delle risorse del PNRR entro il 31 dicembre 2022, e l'impegno del restante 30 per cento entro il 31 dicembre 2023;

come indicato dal citato articolo 11, per il 30 per cento delle risorse, da impegnare entro il 31 dicembre 2023, esso corrisponde ad un valore che può essere rimodulato da Paese membro a Paese membro sulla base dell'andamento di crescita macroeconomica stimata entro il 30 giugno 2022, comportando anche una eventuale riduzione di tale importo;

il PNRR ha visto l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di risorse per oltre 60 miliardi di euro tra PNRR e Fondo complementare, di cui oltre il 98 per cento già assegnate, osservando il conseguimento di tutte le riforme richieste per l'ottenimento della prima rata a scadenza 31 dicembre 2021;

l'abrogazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, cd. legge obiettivo, ha abrogato il Programma delle infrastrutture strategiche, strumento pianificatorio necessario per il coordinamento degli interventi di predisposizione delle grandi opere sul

territorio nazionale, talmente valido da rappresentare per oltre il 90 per cento il quadro delle proposte inserite nel PNRR stesso;

a fronte delle dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) riguardo la tratta ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, occorre indicare che nel PNRR sono state inserite solo opere infrastrutturali che potranno concludersi entro il 2026;

sul punto, le uniche tre tratte considerate come « avviabili » sull'asse Salerno-Reggio Calabria sono le tratte Salerno-Battipaglia, Battipaglia-Praia e Praia-Tarasia, di cui solo la tratta Salerno-Battipaglia è presente nel PNRR;

tale opera, come anticipato da Rete Ferroviaria Italiana, difficilmente vedrà la luce prima di nove anni, dunque potenzialmente al di fuori del vincolo di coerenza datato 2026 di cui al PNRR;

le infrastrutture marittime nel PNRR hanno la necessità di essere considerate marittime nel senso più ampio del termine e pertanto non limitate solamente ai porti, ai cavi e alle condotte sottomarine o alle opere di messa in sicurezza delle coste ma si devono estendere a tutto quell'insieme di infrastrutture che si connettono e presentano un « senso d'essere » proprio in relazione all'elemento marittimo;

l'Italia è evidentemente anni, se non decenni, indietro rispetto a Francia, Germania, Paesi Bassi e Belgio a partire da un gravissimo ritardo nella digitalizzazione della rete portuale e, in generale, marittima per arrivare a tutto il relativo *network* infrastrutturale;

la sola consapevolezza dell'arretratezza della nostra nazione rispetto ad altre nazioni europee sulle infrastrutture portuali non è sufficiente a colmare un *gap* così ampio e richiede una programmazione a lungo termine, fattore che sarà possibile solo quando si formerà una visione strategica della questione e del ruolo del Paese in chiave internazionale;

attraverso il mare vengono trasportate nel mondo la maggior parte delle

risorse, delle materie prime e dei prodotti industriali e l'Italia in questo scenario e grazie alla sua posizione geografica privilegiata è il fulcro di tre grandi direttrici di collegamento mondiale: due direttrici Est-Ovest, la prima che va dai Balcani e dall'Europa orientale verso l'Europa occidentale e la penisola iberica, la seconda che va dall'estremo oriente all'Europa occidentale attraverso il Canale di Suez e il Mediterraneo; infine, la direttrice Nord-Sud che va dal Nord Africa e dai Paesi del Vicino e Medio Oriente verso l'Europa meridionale e centrale;

si tratta di un importante ruolo che l'Italia non risulta ancora aver valorizzato e adeguatamente integrato con la rete di trasporto nazionale e comunitaria. L'Unione europea, visto lo svilupparsi delle linee di tendenza in tal senso, prevede che ogni Stato membro eserciti un maggiore controllo sul proprio mare al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività economiche, per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, la salvaguardia del trasporto umano e la sicurezza della navigazione; tutti questi compiti e queste competenze sono amministrati in Italia da diversi Ministeri e, a giudizio del presentatore, senza quella necessaria e doverosa visione comune e univoca delle problematiche legate alla vita in mare;

il PNRR prevede interventi che non sono sufficienti, nel medio-lungo periodo, a risanare i molteplici ritardi nel settore delle infrastrutture portuali; pertanto è indispensabile aumentare il livello di competitività internazionale della portualità italiana tramite lo sviluppo dei porti e delle infrastrutture del Mezzogiorno, più vicine alle rotte trans-mediterranee passanti per Suez e Gibilterra e provenienti dall'Asia e dal continente americano, con la necessità di sviluppare un'indispensabile rete di infrastrutture in un contesto in cui l'interconnessione, digitale e « analogica », è fattore fondamentale per la competitività e segno che la visione in questo settore si sta progressivamente allineando con gli *standard* internazionali;

il Governo dovrebbe prevedere modifiche urgenti sul Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza alla luce delle criticità dovute alla guerra in Europa e alle ripercussioni che inevitabilmente avrà sul mercato dell'energia e delle materie prime;

gli aumenti dei costi del carburante rilevati nel 2022 hanno messo in crisi tutto il settore dei trasporti e pertanto anche quello delle grandi navi, anche a causa dell'eliminazione dell'esenzione dal pagamento delle accise sui carburanti marini; tali aumenti incidono anche sul costo delle infrastrutture in generale. Si tratta di costi che possono essere, anche se solo nel lungo periodo, ammortizzati prevedendo lo sviluppo di una rete ferroviaria più capillare e con maggiore capacità di trasporto, che permetterebbe la riduzione anche delle tempistiche di trasporto con un impatto positivo in termini di inquinamento;

i tristemente noti colli di bottiglia hanno ricevuto in Commissione Trasporti una particolare attenzione in quanto impediscono un rapido collegamento delle linee ferroviarie nazionali con le infrastrutture portuali: binari inadeguati, distanza eccessiva dei binari dalle banchine e costi elevati delle operazioni di movimentazione nei porti comportano infatti la necessità di sviluppare l'intermodalità portuale e i collegamenti dell'ultimo miglio, soprattutto ferroviari; tali tematiche sono state trattate durante innumerevoli audizioni;

migliorare la connessione ferroviaria presso gli *hub* portuali contribuisce a superare i colli di bottiglia infrastrutturali nei porti, ma ciò che dev'essere attuato prima delle infrastrutture sono le riforme, peraltro richieste anche dal PNRR, necessarie al riordino legislativo senza snaturare i ruoli dei soggetti del comparto, puntando al coordinamento tra i vari attori coinvolti e ad una maggiore chiarezza nell'attribuzione di funzioni, soprattutto di quelle legate al controllo e alla messa in sicurezza dei confini nazionali,

impegna il Governo:

a) ad assicurare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste nel Piano qualora

le tempistiche effettive per la loro realizzazione dovessero superare il termine perentorio del 2026, con particolare riferimento alle opere in premessa;

b) a prevedere, nel quadro delle riforme del PNRR, una riforma della politica di gestione portuale in modo tale da garantire il controllo strategico di tali infrastrutture, anche tramite il ricorso dei poteri speciali del Governo (cosiddetta *golden*

power) per scongiurare una coagulazione del controllo delle infrastrutture portuali in capo ad attori stranieri;

c) ad aumentare il livello di competitività internazionale della portualità italiana tramite lo sviluppo dei porti e delle infrastrutture del Mezzogiorno, più vicini alle rotte trans-mediterranee passanti per Suez e Gibilterra e provenienti dall'Asia e dal continente americano.

ALLEGATO 2

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).**PROPOSTA DI RISOLUZIONE DELLA RELATRICE**

La IX Commissione,

vista la relazione del Governo trasmessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge n. 77 del 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1) ed esaminate le parti di competenza;

considerato che:

la relazione governativa si riferisce all'attuazione del PNRR al 31 dicembre 2021 e, dunque, al pagamento della prima rata dei fondi destinati all'Italia;

al riguardo, giova rammentare che la Missione 3 del PNRR porta per investimenti per infrastrutture e mobilità sostenibile complessivamente 25,4 miliardi di euro;

le risorse sono divise su diverse componenti, la principale delle quali è destinata a interventi sulla rete ferroviaria (si tratta della componente 1, che porta 24,7 miliardi di euro);

vi sono poi 630 milioni di euro di investimenti per la componente 2 inerente all'intermodalità e alla logistica;

nella Missione 2, intitolata alla « Rivoluzione verde e transizione ecologica », la componente 2 interessa la Commissione Trasporti perché è dedicata all'energia rinnovabile, all'idrogeno e alla mobilità sostenibile;

la maggior parte degli investimenti consiste in opere il cui soggetto attuatore è il MIMS, che deve procedervi previa pubblicazione di bandi per le relative gare d'appalto;

pertanto, allo stato attuale, la Commissione Trasporti può esprimere considerazioni generali e di metodo, che possono

costituire l'ispirazione di fondo dell'azione amministrativa di attuazione del PNRR;

si pongono, in questo contesto ed in particolare, tre questioni:

a) la tempestiva attuazione degli investimenti previsti in ciascuna componente, il ruolo delle amministrazioni locali e la necessità di un dialogo e di un supporto costanti con le stesse;

b) la prevenzione dell'influenza e dell'infiltrazione di interessi illeciti e criminali nei lavori e nei servizi;

c) il rispetto del criterio della distribuzione territoriale, in virtù del quale – a consuntivo – l'attuazione del PNRR deve contribuire alla riduzione del divario Nord-Sud;

quanto al punto *a)*, occorre che i soggetti attuatori operino nel pieno rispetto della tempistica prevista dal PNRR, secondo il codice degli appalti e, comunque, in conformità alle migliori pratiche amministrative e tecniche, anche coinvolgendo le comunità locali e l'ANCI nella realizzazione dei singoli progetti. A tal proposito, come anche evidenziato da E. Zanchini, sulla rivista « Il Mulino », il PNRR inverte una tendenza di tagli ai trasferimenti agli enti locali che si era consolidata nei decenni passati. L'opportunità di nuovi finanziamenti non dev'essere, pertanto, sprecata. A tal proposito si deve, quindi, avere cura di rispettare il termine prentorio del 2026 coniugando la celerità con la qualità degli interventi e, nel contempo, approfittare dell'occasione, facendo tesoro di questa esperienza fuori dall'ordinario, per avviare un rilancio delle politiche pubbliche in senso durevole. Ed in particolare garantire per il futuro, e al di là dell'orizzonte

temporale delineato dal PNRR, un ruolo di programmazione statale che non prescinda da una continua interlocuzione con i comuni al fine di realizzare una mobilità urbana veramente sostenibile e una riqualificazione effettiva delle periferie. Sotto questo profilo, molte delle opere che riguardano le realtà urbane (si pensi agli investimenti della Missione 2, componente 2, sul trasporto rapido di massa e sul rinnovo dei trasporti regionali e, ancora, sul rinnovo della flotta degli autobus) possono concorrere a migliorare la qualità della vita e a ridurre le differenze tra centro e periferia;

quanto al punto *b*), è necessario prevedere meccanismi atti a garantire, sì, la celerità delle procedure di aggiudicazione degli appalti, senza però con questo pregiudicare la trasparenza, avuto particolare riguardo alla tematica dell'infiltrazione della criminalità organizzata. I soggetti attuatori devono essere ben consapevoli dei pericoli che l'esperienza ha fatto emergere sugli interessi che i gruppi criminali nutrono per la spesa pubblica e per gli appalti di lavori e di servizi (si pensi, in particolare, ai collegamenti ferroviari ad alta velocità di cui alla Missione 3, componente 1, investimenti da 1.1 a 1.5). Da questo punto di vista, anche le articolazioni del MIMS devono operare in coordinamento con le amministrazioni preposte alla prevenzione delle infiltrazioni illecite nel settore. È noto, al riguardo, che molte prefetture ed amministrazioni regionali, provinciali e locali hanno già sottoscritto protocolli di legalità espressamente finalizzati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori, servizi e forniture finanziati con i fondi del PNRR;

quanto al punto *c*), alle regioni del Meridione d'Italia è destinata quasi metà dell'intero ammontare delle risorse del PNRR previste per l'Italia. Nella prima relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, datata 9 marzo 2022 e predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, si conclude nel senso dell'avvenuto rispetto di tale vincolo

di destinazione ma, contestualmente, si riconosce che « permane un rischio, *ex post*, di mancata allocazione a quelle aree che dovrà essere oggetto di attento monitoraggio *in itinere* », in quanto « la dimensione e la complessità delle procedure amministrative e tecniche sottostanti alla gran parte delle misure – soprattutto di carattere infrastrutturale – di cui è titolare il MIMS determinano un rischio intrinseco di mancata o ritardata realizzazione che, nei territori del Mezzogiorno, si acuisce in ragione della debolezza amministrativa, soprattutto degli enti locali » (pag. 89). Pertanto, dovrà essere cura dei soggetti attuatori sollecitare le amministrazioni competenti ad avanzare le previste domande, predisponendo adeguati progetti in modo da non perdere le occasioni di finanziamento. Inoltre, dovrà essere effettuato un monitoraggio sulla distribuzione degli investimenti sul territorio anche al fine di evitare che fondi destinati alle regioni meridionali finiscano per essere riallocati su altre realtà territoriali;

peraltro, l'attuazione degli investimenti inseriti nelle Missioni 2 e 3 può anche costituire un momento di progettualità in vista della creazione di tre grandi direttrici di collegamento marittimo: quella Est-Ovest, dai Balcani verso l'Europa occidentale e la penisola iberica; quella dall'Estremo Oriente all'Europa occidentale attraverso il canale di Suez; quella Nord-Sud, dal Nord Africa verso le coste dell'Europa meridionale;

in questo contesto, del resto, si potranno realizzare infrastrutture portuali volte ad aumentare il livello di competitività internazionale della portualità italiana, dell'intermodalità e dell'interconnessione digitale. Resta, peraltro, ferma l'esigenza che simili infrastrutture strategiche permangano sotto il controllo italiano, anche mediante l'esercizio dei poteri governativi speciali (cosiddetta *golden power*),

impegna il Governo:

a) a perseguire e rendere concretamente strutturali, al di là dell'orizzonte temporale in cui si esaurirà il PNRR, gli

interventi in favore dei comuni italiani al fine della realizzazione degli obiettivi della mobilità sostenibile e della qualità dell'abitare;

b) a proseguire l'attuazione del PNRR, nel pieno rispetto dei traguardi e degli obiettivi delle Missioni 2 e 3, in ossequio alla normativa vigente e alle migliori pratiche tecnico-operative, sfruttando anche le misure di accelerazione procedurale previste nel decreto-legge n. 32 del 2019, laddove le opere commissariate ai sensi di tale decreto-legge rientrino tra gli investimenti del PNRR;

c) a valutare ulteriori forme di accelerazione procedurale sempre nel rispetto di tutte le misure di cautela e prevenzione dell'infiltrazione criminale negli appalti, in collaborazione con le amministrazioni a

ciò preposte ed eventualmente sollecitando la stipula dei protocolli di legalità;

d) a monitorare l'effettiva distribuzione territoriale delle risorse nel rispetto del vincolo di destinazione al Sud – secondo le indicazioni del Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –, ponendo in essere le opportune clausole di salvaguardia affinché le risorse non assegnate per carenza di domande ammissibili vengano rimesse a disposizione dei territori del Mezzogiorno;

e) a prevedere una riforma della politica di gestione portuale in modo tale da garantire il controllo strategico delle infrastrutture anche tramite il ricorso ai poteri speciali del Governo (cosiddetta *golden power*) e da aumentarne la competitività internazionale.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Giorgio Fontana, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio 77

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Adecco Group e di Anpit nell'ambito dell'esame della «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final)» 77

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 marzo 2022.

Audizione di Giorgio Fontana, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 marzo 2022.

Audizione di rappresentanti di Adecco Group e di Anpit nell'ambito dell'esame della «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final)».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3475 Governo, recante « Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ».	
Antonio Uccelli, direttore scientifico dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova; Silvano Casazza, direttore generale dell'Ospedale San Gerardo di Monza; Pasquale Ferrante, direttore sanitario dell'Istituto Clinico Città Studi di Milano; Marco Salvatore, direttore scientifico dell'IRCCS Synlab Sdn di Napoli	78
Alessandro Amorosi, dirigente Reti clinico assistenziali e organizzative e ricerca della regione Lombardia; rappresentanti dell'Associazione « La Nostra Famiglia »	78
Andrea Biondi, direttore della Clinica pediatrica dell'Università di Milano « Bicocca »; Francesca Lecci, direttore del <i>Master in Management</i> delle aziende sanitarie e socio-assistenziali presso SDA Bocconi	78

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 marzo 2022.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3475 Governo, recante « Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ».

Antonio Uccelli, direttore scientifico dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova; Silvano Casazza, direttore generale dell'Ospedale San Gerardo di Monza; Pasquale Ferrante, direttore sanitario dell'Istituto Clinico Città Studi di Milano;

Marco Salvatore, direttore scientifico dell'IRCCS Synlab Sdn di Napoli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.10.

Alessandro Amorosi, dirigente Reti clinico assistenziali e organizzative e ricerca della regione Lombardia; rappresentanti dell'Associazione « La Nostra Famiglia ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.40.

Andrea Biondi, direttore della Clinica pediatrica dell'Università di Milano « Bicocca »; Francesca Lecci, direttore del *Master in Management* delle aziende sanitarie e socio-assistenziali presso SDA Bocconi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Sottosegretaria per la transizione ecologica, onorevole Vannia Gava, sulle problematiche connesse alla gestione della fauna selvatica, con particolare riferimento al ruolo dell'ISPRA nella raccolta dei dati, nonché sul Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia	79
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 marzo 2022.

Audizione della Sottosegretaria per la transizione ecologica, onorevole Vannia Gava, sulle problemati-

che connesse alla gestione della fauna selvatica, con particolare riferimento al ruolo dell'ISPRA nella raccolta dei dati, nonché sul Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021)206 final (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	80
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	85

SEDE CONSULTIVA:

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	87

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI. Atto n. 360 (<i>Esame e rinvio</i>)	81
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto n. 362 (<i>Esame e rinvio</i>)	82

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione.

COM(2021)206 final.

(Parere alle Commissioni IX e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

Giulia GRILLO (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (*vedi allegato 1*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.

Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 marzo 2022.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 2*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI.

Atto n. 360.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI sullo scambio di informazioni del casellario giudiziale

– per estenderlo anche alle informazioni relative ai cittadini di Paesi terzi, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS (*European Criminal Records Information System*) – e sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio sull'istituzione del sistema ECRIS.

Ricorda che lo schema in esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), che, al n. 19 dell'allegato A, prevede l'attuazione della citata direttiva 2019/884/UE, per consentire uno scambio efficace di informazioni sulle condanne di cittadini di Paesi terzi tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS).

Rammenta che tale sistema è stato istituito nel 2012, in attuazione delle Decisioni quadro n. 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009 e n. 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, la prima relativa « all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario » e la seconda « che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) ». In Italia l'attuazione di tali decisioni europee è avvenuta, rispettivamente, ad opera dei decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 74 e 12 maggio 2016 n. 75.

L'ECRIS è dunque uno strumento che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, elemento fondamentale che si inserisce all'interno dello sforzo europeo volto al raggiungimento di una maggiore cooperazione in ambito giudiziario e all'armonizzazione delle procedure in materia.

Passando a descrivere il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, permette che esso si compone di 6 articoli, il primo dei quali definisce l'oggetto della normativa, mentre l'articolo 2 prevede modifiche al citato decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, in cui viene incorporato, con le opportune modifiche, il citato decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 75, di cui l'articolo 4 prevede l'abrogazione.

Fa presente che il provvedimento in esame rientra fra le strategie digitali del

Ministero della giustizia, collocate all'interno del quadro programmatico e normativo dell'Unione europea e dell'Italia ed è volto al miglioramento dell'organizzazione dei servizi richiesti nell'ambito della comune azione di prevenzione e repressione del crimine.

Nel merito si prevede che la gestione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS venga affidata all'Ufficio centrale del Casellario e si equiparano, ai fini dell'applicazione della disciplina in oggetto, gli apolidi e le persone la cui cittadinanza è ignota ai cittadini di Paesi terzi. Più in dettaglio, si aggiungono le definizioni di impronte digitali e di immagine del volto, si precisa che le informazioni non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale, si disciplina il caso in cui la richiesta di informazioni riguardi un cittadino di un Paese terzo e si disciplinano le procedure di richiesta di informazioni sulle condanne e le procedure di risposta.

L'articolo 3 prevede analoghe modifiche al testo unico sul casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

L'articolo 4, come già anticipato, prevede l'abrogazione di norme assorbite dallo schema di decreto.

L'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 fissa al 28 giugno 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo, data che corrisponde al termine fissato dalla direttiva per la sua attuazione da parte degli Stati membri.

In conclusione, nel segnalare la necessità di prestare particolare attenzione, soprattutto nel caso del coinvolgimento di minori, ai profili inerenti al trattamento dei dati personali sensibili, che deve avvenire nel rispetto delle garanzie sulla *privacy*, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

Atto n. 362.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo il relatore Maggioni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882, (*European accessibility act*), sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, predisposto in base alla delega conferita al Governo con la legge 22 aprile 2021, n. 53, legge di delegazione europea 2019-2020 (cfr. punto 17 allegato A).

Premette che il provvedimento ha l'obiettivo di recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni contenute nella citata direttiva, il cui scopo è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione dei requisiti di accessibilità per determinati prodotti o servizi immessi sul mercato o forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025. Evidenzia che si tratta di una direttiva indirizzata principalmente ad agevolare le persone con disabilità, ma di cui beneficeranno anche altre persone con limitazioni funzionali permanenti o transitorie, come ad esempio gli anziani, le donne in gravidanza, o coloro che viaggiano con bagaglio.

La direttiva mira in particolare ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di prodotti e servizi relativi alla comunicazione elettronica e al commercio *online*, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e servizi, derivanti dall'eterogeneità delle normative nazionali sull'accessibilità.

Il termine per il recepimento è fissato al 28 giugno 2022, mentre il termine per l'espressione del parere è fissato al 9 aprile 2022. Fa presente, tuttavia, che l'atto è

stato assegnato con riserva, non essendo ancora stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.

Passando a descrivere il contenuto dello schema di decreto legislativo, evidenzia che esso si compone di 27 articoli e 5 allegati. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, elencando i prodotti e i servizi ad esso soggetti. In particolare, nell'ambito dei prodotti, rientrano gli *smartphone*, i computer, i terminali *self-service* di pagamento e i lettori di libri elettronici, mentre, nell'ambito dei servizi, quelli di comunicazione elettronica, di commercio *online*, di accesso a media audiovisivi e libri elettronici, di prenotazione e pagamento dei servizi di trasporto passeggeri, di *online banking*.

L'articolo 2 elenca una serie di definizioni che si applicano al decreto in esame, conformemente a quelle contenute nella direttiva (UE) 2019/882.

L'articolo 3 elenca i requisiti di accessibilità, relativi a tutti i prodotti e servizi contemplati, rinviando all'allegato I.

L'articolo 4 prevede che i servizi di trasporto si considerino conformi ai requisiti di accessibilità ove questi rispettino i requisiti generali previsti dai regolamenti europei vigenti, nonché, ove previsti, i requisiti supplementari previsti dal decreto in esame.

L'articolo 5 afferma il principio di libera circolazione dei prodotti e dei servizi, provenienti da altri Stati membri, che risultino conformi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto.

L'articolo 6 stabilisce una serie di obblighi, per i fabbricanti dei prodotti contemplati dal decreto, relativi ai requisiti di accessibilità, alla documentazione tecnica di conformità, nonché alle istruzioni e informazioni da fornire ai consumatori e agli utenti finali. Si prevede anche l'obbligo, per i fabbricanti, di comunicare al MISE e alle autorità di vigilanza degli Stati membri in cui è immesso un proprio prodotto, qualora tale prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità, le misure di correzione o di ritiro dal mercato. Il fabbricante deve tenere un registro dei prodotti non conformi e dei relativi reclami.

Gli articoli da 7 a 11 disciplinano gli obblighi inerenti all'accessibilità dei prodotti che ricadono sui soggetti che intervengono nella distribuzione, ovvero sul rappresentante autorizzato, nominato dal fabbricante, sull'importatore e sul distributore i quali sono tenuti a verificare che i prodotti rechino la marcatura CE, che siano accompagnati dai documenti prescritti, incluse le istruzioni e le informazioni in una lingua comprensibile dai consumatori, nonché la conformità ai requisiti richiesti, prevedendo l'obbligo di indicare all'autorità di vigilanza, su richiesta, l'identità degli operatori economici a cui abbiano fornito o da cui abbiano ricevuto i prodotti.

L'articolo 12 introduce gli obblighi, per i fornitori di servizi, del rispetto dei requisiti di accessibilità, in conformità all'allegato IV, e di comunicazione all'Agenzia Italia digitale dei casi di non conformità e le misure correttive.

L'articolo 13 reca una clausola di salvaguardia per le PMI in caso di « modifica sostanziale » e « onere sproporzionato »: è infatti prevista l'esenzione dai requisiti di accessibilità, qualora il rispetto di tali requisiti richieda una modifica sostanziale del prodotto o servizio, tale da modificarne la natura, o qualora comporti un onere sproporzionato all'operatore interessato. Gli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici al fine di migliorare l'accessibilità non possono invocare l'onere sproporzionato.

L'articolo 14 stabilisce la presunzione di conformità ai requisiti di accessibilità, per i prodotti e servizi che rispettino analoghi requisiti stabiliti da norme armonizzate europee o le specifiche tecniche europee.

L'articolo 15 prevede che la dichiarazione UE di conformità, rilasciata dal fabbricante, attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili, mentre l'articolo 16 stabilisce le modalità di apposizione della marcatura CE sui prodotti.

L'articolo 17 individua nel Ministero dello sviluppo economico l'Autorità di vigilanza del mercato dei prodotti di cui allo schema di decreto e ne stabilisce la competenza a verificare la sussistenza dell'onere spropor-

zionato di cui all'articolo 13 e a controllare la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.

L'articolo 18 prevede che qualora il Ministero dello sviluppo economico rilevi il mancato rispetto dei requisiti di accessibilità, possa richiedere all'operatore economico interessato l'adozione delle opportune misure correttive in modo da provvedere a soddisfare i requisiti di conformità entro un termine ragionevole e proporzionato. Il MISE può altresì chiedere all'operatore economico interessato il ritiro del prodotto dal mercato entro un termine supplementare ragionevole qualora questo non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato.

L'articolo 19 da attuazione all'articolo 21 della direttiva, stabilendo che, se dopo l'adozione di una misura di ritiro dal mercato di un prodotto non conforme, questa sia ritenuta ingiustificata dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Se un altro Stato membro adotta una misura di ritiro dal mercato e tale misura è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione europea.

L'articolo 20 stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico debba fissare un termine entro il quale l'operatore economico deve porre fine alla non conformità contestata e che, in caso di permanenza della non conformità, il MISE debba adottare tutte le misure opportune per limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato.

L'articolo 21 stabilisce la competenza dell'Agenzia per l'Italia digitale a valutare la conformità di un servizio, ai requisiti di accessibilità, e, in caso accerti la non conformità, a richiedere al fornitore del servizio di adottare le misure correttive entro un termine ragionevole e proporzionato. In caso di non ottemperanza, l'Agenzia provvede all'oscuramento del servizio online o dell'applicazione mobile.

L'articolo 22 prevede che i prodotti e servizi disciplinati dallo schema di decreto in esame debbano essere considerati conformi agli analoghi obblighi sull'accessibilità, stabiliti nel codice degli appalti e in altri atti dell'Unione, salvo che questi dispongano diversamente.

L'articolo 23 estende la presunzione di conformità del prodotto o servizio, ai requisiti di accessibilità stabiliti in altri atti dell'Unione, anche al caso di conformità alle norme armonizzate e requisiti tecnici adottati in base alla procedura prevista all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva. Al riguardo, l'articolo 23 fa erroneamente riferimento all'articolo 14 dello schema di decreto, anziché all'articolo 15 della direttiva.

L'articolo 24 stabilisce le disposizioni sanzionatorie, tenendo conto dell'entità della non conformità, del numero delle unità di prodotti o servizi non conformi nonché del numero degli utenti colpiti.

L'articolo 25 reca norme transitorie in cui si stabilisce che il decreto in esame ha effetto a decorrere dal 28 giugno 2025 e che i contratti di servizi conclusi prima di tale data possono essere mantenuti invariati per non più di ulteriori cinque anni. Inoltre, fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano prima di tale data, mentre per i terminali *self-service* la transitorietà è estesa a venti anni dalla loro messa in funzione.

L'articolo 26 autorizza l'Agenzia per l'Italia digitale ad assumere con contratto a tempo indeterminato 15 unità di personale non dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami. Per lo svolgimento delle medesime attività, il MISE è autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto a tempo indeterminato 50 unità di personale non dirigenziale. In ultimo, l'articolo 27 contiene le disposizioni di copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021)206 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021)206 final);

premesso che la proposta di regolamento disciplina l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale (IA), introducendo una serie di norme armonizzate applicabili alla progettazione, allo sviluppo e all'utilizzo di determinati sistemi di IA ad alto rischio, così come restrizioni in relazione a determinati usi, tra i quali in particolare i sistemi di identificazione biometrica remota;

considerato che:

la definizione di sistema di IA è concepita, nelle intenzioni della Commissione europea, in maniera il più possibile neutrale dal punto di vista tecnologico, al fine di stare al passo degli sviluppi della tecnica e del mercato; a tal fine, l'allegato I reca un elenco di approcci e tecniche per lo sviluppo dell'IA che la Commissione può aggiornare mediante atti delegati;

alla Commissione europea è altresì conferito il potere di adottare atti delegati al fine di aggiornare l'elenco dei sistemi di cui all'allegato III aggiungendo sistemi di IA ad alto rischio se sono soddisfatte le condizioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo 7;

l'articolo 5 vieta l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA ritenuti incompatibili con i valori dell'UE, in particolare quelli che si sostanziano nei diritti fondamentali contenuti nella Carta europea;

appare condivisibile la scelta della Commissione di introdurre un regime orizzontale volto ad assicurare sicurezza, affidabilità e conformità al sistema valoriale europeo degli strumenti che rientrano nell'IA;

la proposta istituisce un sistema di *governance* articolato a livello europeo e nazionale nell'ambito del quale si prevede l'istituzione di un comitato europeo per l'intelligenza artificiale con il compito di facilitare l'attuazione del regolamento e sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e la Commissione;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale delle Commissioni di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare, nelle competenti sedi europee, che:

a) occorrerebbe rafforzare il ruolo degli Stati membri nell'aggiornamento del perimetro di applicazione del nuovo regime, che è demandato all'adozione di atti delegati della Commissione europea,

b) all'articolo 5, occorrerebbe meglio chiarire i divieti relativi all'utilizzo delle « tecniche subliminali » e di sistemi di IA che « sfruttano le vulnerabilità » di uno specifico gruppo di persone, nonché i riferimenti al « danno psicologico », allo scopo di individuare con maggiore precisione le

pratiche che la nuova disciplina intenda vietare;

c) appare necessario migliorare le previsioni di coordinamento tra la nuova disciplina e le normative europee vigenti, quale il regolamento generale sulla protezione dei dati, e in corso di formazione, in ragione dell'ampia portata della proposta e della sua diretta applicabilità in quanto regolamento dell'UE;

d) ciò vale, tra l'altro, per importanti iniziative della Commissione in corso di formazione, quali le disposizioni sulla finanza digitale e quelle contenute nella proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali relativamente al controllo dei sistemi di IA utilizzati nel contesto del lavoro.

ALLEGATO 2

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva (Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante « Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva », come risultante dalle modifiche approvate dalla XIII Commissione in sede referente (Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.);

premesso che l'articolo 1 della proposta richiama le disposizioni europee che fanno da cornice al provvedimento, tra cui: *a)* l'articolo 107, paragrafo 3, lettera *d)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di compatibilità degli aiuti di Stato volti a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, che non alterino in misura contraria all'interesse comune le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione; *b)* la Convenzione europea sul paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 e ratificata, ad oggi, da 40 Stati membri, tra cui l'Italia con la legge n. 14 del 2006, mirante a tutelare il paesaggio europeo e promuoverne la protezione, la gestione e la pianificazione, favorendo la cooperazione europea in questo settore;

esaminati in particolare, per i profili di competenza, l'articolo 5, in materia di qualità delle produzioni e marchi, l'articolo 8, comma 3, in materia di internazionaliz-

zazione delle filiere, nonché le disposizioni del Capo III in materia di incentivi ai castanicoltori (articoli 13 e 14);

evidenziato in particolare che l'articolo 13 istituisce il Fondo per la promozione della filiera castanicola, con una dotazione finanziaria finalizzata alla concessione di contributi, previa verifica della loro compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ricordato che, a partire dal 14 marzo 2019, l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo – ovvero quelli che non richiedono una preventiva notifica alla Commissione, – ha portato il massimale di aiuto concedibile per singola impresa nell'arco di tre esercizi finanziari dai precedenti 15 mila euro a 20 mila euro (25 mila euro a determinate condizioni), mentre l'importo complessivo degli aiuti « *de minimis* » concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli – nell'arco di tre esercizi finanziari – non può superare il limite nazionale stabilito in appositi allegati al regolamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	88
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del
presidente BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
19.40 alle 20.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO II – RAPPORTI TRA MAFIE E POTERE POLITICO: LA TRATTATIVA STATO MAFIA; L'ATTACCO ALLE ISTITUZIONI E LA STAGIONE DELLE STRAGI E DEI DEPISTAGGI; LE INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	89
COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	89
Sulla pubblicità dei lavori	89
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sull'ergastolo ostativo	89
ALLEGATO (<i>Relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021</i>)	91

COMITATO II – RAPPORTI TRA MAFIE E POTERE POLITICO: LA TRATTATIVA STATO MAFIA; L'ATTACCO ALLE ISTITUZIONI E LA STAGIONE DELLE STRAGI E DEI DEPISTAGGI; LE INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Martedì 29 marzo 2022. – Coordinatore: GIARRUSSO (Misto).

Il Comitato si è riunito dalle 11.03 alle 11.56.

COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE

Martedì 29 marzo 2022. – Coordinatrice: CORRADO (Misto).

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 15.54.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 29 marzo 2022. – Presidenza del Presidente MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.41 alle 19.20.

Martedì 29 marzo 2022. – Presidenza del presidente MORRA indi del presidente f.f. GRASSO.

La seduta comincia alle 19.26.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sull'ergastolo ostativo.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'esame della proposta di relazione sull'ergastolo ostativo. Ricorda che alle ore 14 di oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Comunica che l'onorevole Ferro ha chiesto di rinviare alla

seduta di domani l'illustrazione e la votazione degli emendamenti presentati dal proprio gruppo (*vedi allegato*) (non essendovi obiezioni la richiesta si intende approvata).

I correlatori GRASSO (Misto-LeU-Eco) e ASCARI (M5S) precisano che l'emendamento 10.1 non introduce alcuna modifica alle proposte di riforma normativa ma apporta solo un'integrazione a quanto riferito sull'istruttoria svolta dalla Commissione.

I deputati BARTOLOZZI (Misto) e CONTE (LEU) intervengono per formulare alcune ipotesi di coordinamento tra la proposta di relazione e i lavori in corso alla Camera dei deputati in merito al disegno di legge sull'ergastolo ostativo.

Il Presidente f.f. GRASSO rinvia il seguito dell'esame e dichiara conclusa la seduta.

La riunione termina alle 19.43.

ALLEGATO

Relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021.

EMENDAMENTI

Il paragrafo 10.4 è interamente sostituito dal seguente testo:

10.4 – L'audizione del consigliere Sebastiano Ardita.

Il Consigliere Sebastiano Ardita, che ha depositato relazione scritta, nel corso dell'audizione svolta il 15 marzo 2022 ha preliminarmente ricordato che la norma di cui all'articolo 4-bis O.P., scritta da Giovanni Falcone quando ricopriva l'incarico di Direttore Generale degli Affari penali del Ministero della Giustizia, aveva una struttura semplice.

Nella prima fascia erano previsti reati di criminalità organizzata, terrorismo, mafia, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per i quali il detenuto doveva fornire la prova positiva di non avere più legami con la criminalità organizzata.

Nella seconda fascia venivano ricompresi i reati gravi ma non di contesto organizzato, e cioè i reati di omicidio, rapina, estorsione, detenzione e spaccio di ingenti quantità di stupefacenti: per chi avesse riportato condanna per tali delitti, era sufficiente la prova dell'assenza di rapporti con organizzazioni di tipo mafioso.

La norma, strumento di lotta alla criminalità organizzata, nel corso degli anni ha poi subito quindici modifiche, una sola delle quali determinata dalla pronuncia della Corte Costituzionale sulla collaborazione impossibile, così perdendo la sua struttura e scopo originari.

Nell'esaminare il testo in discussione alla Camera al momento dell'audizione, l'audito ha sottolineato lo 'sforzo normativo importante' compiuto dal legislatore che, aderendo alle indicazioni fornite nelle stesse pronunce della Corte Costituzionale

che hanno imposto la modifica, ha inteso rendere difficile l'accesso ai benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti.

Il consigliere Ardita ha tuttavia indicato il rischio insito nella formulazione del nuovo comma 1-bis dell'articolo 4-bis O.P.: la norma dovrebbe limitarsi ad introdurre infatti a carico del detenuto istante un onere probatorio positivo molto difficile, richiedendo al medesimo di allegare elementi specifici che consentano di escludere non soltanto l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ma anche il pericolo di ripristino di tali collegamenti. Nel testo è però contenuto un elenco di 'indici sintomatici' delle predette situazioni che nella pratica applicazione giurisprudenziale, a fronte della difficoltà di dare un contenuto al principio oggettivo fondamentale imposto dalla norma – la richiesta di allegazione di elementi che escludano l'attualità di collegamenti e il pericolo di ripristino dei medesimi –, risultano estremamente pericolosi in quanto rischiano di esaurirne la portata, peraltro con requisiti di cui possono facilmente dotarsi coloro che non hanno affatto rescisso i legami con la criminalità organizzata.

Tale sforzo di semplificazione e le ulteriori descrizioni normative dei possibili elementi oggetto di allegazione da parte dell'istante e di valutazione da parte del giudice, secondo il consigliere Ardita potrebbero addirittura prestarsi a strumentalizzazioni e finire con l'avvantaggiare proprio i soggetti che hanno ancora collegamenti con le organizzazioni criminali di provenienza o che possono ripristinarli.

Opererebbero in tal senso, ad avviso dell'audito, la indicazione e la valenza at-

tribuiti a iniziative risarcitorie o di giustizia riparativa in quanto la disponibilità di denaro è tipica dei sodali delle associazioni; o anche la menzione di percorsi di revisione critica della condotta criminosa, indice, quest'ultimo, in contrasto peraltro con l'esclusione della rilevanza della mera dichiarazione di dissociazione sancita appena prima nel medesimo testo.

Proprio i possibili indici normativi di valutazione del comportamento del detenuto e gli elementi 'tipizzati' nell'elencazione legislativa sono elementi che sistematicamente corredano tutte le istanze dei detenuti in questione e che non tengono conto della realtà di « Cosa Nostra » e delle altre mafie che « sono organizzazioni basate sulla falsità, sulla rappresentazione teatrale delle situazioni che si verificano e sull'assunzione di ruoli apparenti e di comune perbenismo ».

L'auditò ha quindi sottolineato come siano importanti per l'efficacia di una norma la semplicità e chiarezza della stessa, senza l'affastellamento di esempi e di possibili contenuti delle motivazioni, rilevando come sia fondamentale evitare che, dopo l'enunciazione di un criterio rigoroso ed obiettivo, allo stesso segua una elencazione di possibili indici sintomatici che rischiano invece di esaurirne il contenuto, ampliandone conseguentemente il raggio di applicazione: è altrimenti assai concreto il rischio che la 'valvola' che il legislatore ha dovuto prevedere per superare l'incostituzionalità della presunzione assoluta contenuta nell'articolo 4-bis O.P. si traduca in una falla enorme, che si tradurrebbe nella sostanziale 'caduta' del cosiddetto ergastolo ostativo e dell'intero sistema previsto dall'articolo 4-bis.

Il consigliere Ardita ha poi evidenziato gli aspetti positivi del testo di modifica nella parte in cui prevede la circolarità delle notizie tra organi giudiziari (Magistratura di Sorveglianza, DDA e DNA) e amministrativi (COSP, DAP-Ministero della giustizia), la estensione della partecipazione alle udienze del tribunale di sorveglianza del pubblico ministero del Tribunale che ha pronunciato la sentenza, l'aumento di pena scontata per accedere alla liberazione con-

dizionale ed ha affermato la necessità dell'unicità della giurisdizione nel giudicare sull'ergastolo ostativo.

Ad avviso dell'auditò, la concentrazione della competenza presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma con giurisdizione nazionale eliminerebbe il rischio di orientamenti giurisprudenziali eterogenei o di valutazioni difformi in presenza di situazioni analoghe: gli associati del medesimo clan, condannati e detenuti in regioni diverse, sarebbero soggetti alla valutazione di Tribunali di sorveglianza differenti con il concreto rischio, a fronte anche di una norma di difficile interpretazione, di decisioni diverse e contrastanti.

Ha infatti ricordato come in analoga materia riguardante i giudizi di impugnazione dei provvedimenti ministeriali 41-bis – in ordine ai quali era necessario effettuare lo stesso tipo di accertamento – solo accentrando su un unico tribunale di Sorveglianza è impedita una eterogeneità di decisioni che stava portando ad una compromissione grave della tenuta del regime speciale.

L'auditò ha infatti sottolineato come risulti fondamentale, nel giudizio prodromico alla concessione dei benefici, più che l'apprezzamento della « capacità/inidoneità del detenuto di collegarsi con l'esterno », un giudizio sullo stato di « salute » dell'associazione mafiosa e della capacità della medesima di infiltrarsi nelle carceri e di raggiungere i proprio sodali.

Ha poi ribadito che, se l'articolo 4-bis, comma 1, O.P. non fosse stato 'snaturato' con l'inclusione di una congerie eterogenea di reati, risulterebbe molto più agevole la concentrazione della competenza nel Tribunale di sorveglianza di Roma che garantirebbe l'uniformità della giurisdizione.

L'auditò si è poi soffermato sul regime del 41-bis O.P. e sull'alta sicurezza, evidenziando che « il Parlamento continua a scrivere leggi confuse e senza memoria mentre la mafia comanda in carcere. Sull'ergastolo ostativo e sulla prevenzione della mafia in carcere siamo tornati alla base come nel gioco dell'oca ». Quanto accaduto nell'istituto di Santa Maria Capua Vetere « mostra l'abbandono da parte dello Stato degli ope-

ratori sul territorio che per anni hanno denunciato e che ad un certo punto si sono fatti giustizia da sé; non si tratta di mele marce, qui erano coinvolti tutti» ed ha sottolineato come le carceri siano il bastione su cui si fonda lo stato di diritto; che la mafia comanda in carcere e che la cosiddetta sorveglianza dinamica, affidata alla polizia penitenziaria, il cui organico è ridottissimo, ha determinato la perdita del controllo dello Stato sulla sicurezza interna e un governo delle carceri basato su gerarchie criminali.

Ha concluso ribadendo la necessità di una legge chiara e di una procedura snella per la « tenuta » della normativa contenuta nell'articolo 4-bis, che, come denota la sua origine, costituisce uno strumento fondamentale del contrasto alla criminalità mafiosa.

10.1. I relatori.

A pagina 30, quart'ultima riga, modificare ove occorra inserendo il seguente testo: « appare opportuno che la condanna per reati gravi e di criminalità organizzata siano comunque ostativi per taluni benefici penitenziari (come è allo stato per la detenzione domiciliare) e quindi che non tutti i benefici **siano concedibili** in ragione della **particolare pericolosità** del soggetto; si badi bene, pericolosità che è tale non esclusivamente in funzione d'un profilo personale del detenuto, ma anche e soprattutto in ragione della *gravità del delitto commesso*. In caso si ritenga opportuno consentire l'accesso a tutti i benefici, **occorre comunque meglio valorizzare l'idea delle quote di pena significativamente maggiorate** che occorre avere espiato in regime carcerario ordinario per poter ottenere l'ammissione al circuito penitenziario esterno. Si potrebbe anche valutare, per i condannati per reati di prima fascia, di escludere dal computo della pena espiata la **liberazione anticipata** concessa ai fini del *quantum* di pena richiesto per l'accesso ai benefici fino all'espiazione del reato ostativo. ».

14.1. Ferro, Iannone, Ciriani.

A pagina 34, secondo capoverso, modificare ove occorra inserendo il seguente testo:

« sarebbe auspicabile ipotizzare che il secondo grado nel merito venga valutato sempre dal **Tribunale di Sorveglianza in diversa composizione**. Anche in tal caso andrebbero valorizzati i pareri della procura nazionale antimafia, nel senso di cui si è detto al punto 2) che precede. ».

14.2. Ferro, Iannone, Ciriani.

A pagina 34, settimo capoverso, modificare ove occorra inserendo il seguente testo: « **sarebbe preferibile riservare anche tali decisioni sempre ad un giudice in composizione collegiale.** ».

14.3. Ferro, Iannone, Ciriani.

A pagina 34, ultimo capoverso, modificare ove occorra inserendo il seguente testo: « sarebbe auspicabile **escludere** la possibilità della concessione di benefici penitenziari **in via provvisoria**, quanto meno per i delitti di cui alla prima fascia. Ove non fosse possibile, prevedere **comunque il regime probatorio rafforzato anche nella fase cautelare**: in quest'ottica potrebbero essere valorizzati i pareri delle procure antimafia; nel senso che andrebbe sempre richiesto un parere ed il parere in questione dovrebbe implicare un vincolo per il giudice di conformare la propria decisione al contenuto dell'informativa, potendosi eventualmente discostare solo sulla base di un onere di motivazione rafforzato. ».

14.4. Ferro, Iannone, Ciriani.

Sostituire a pagina 36 il secondo punto, dalle parole « - valuti di operare.. » alle parole « ... non siano in tale ambito », con il seguente testo: « - reintroduca le fasce di reati all'interno dei delitti ricompresi nell'articolo 4-bis O.P. vigente, distinguendo tra reati di prima fascia e di seconda fascia, prevedendo un regime probatorio diverso, in conformità al ragionamento fatto dalla stessa Corte e da quanto emerso in sede di audizioni, atteso che la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che l'articolo 4-bis O.P. è diventato un contenitore che non assicura più la rescissione dei legami

con il mondo criminale di appartenenza (mafioso o terroristico): va distinta la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversiva con un diverso onere probatorio da quei reati che, pur contenuti nel primo comma dell'articolo 1 in tale ambito non hanno a che fare necessariamente con tale criminalità organizzata o che hanno natura monosoggettiva: infatti nel primo comma dell'articolo 4-*bis* O.P. figurano i reati di prostituzione minorile e pornografia minorile, di violenza sessuale di gruppo, di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e quasi tutti i reati contro la pubblica amministrazione. ».

14.5. Ferro, Iannone, Ciriani.

Alla fine dell'elenco, a pagina 37, come ultimo punto, inserire: « La proposta della

Commissione fa solo degli accenni all'opportunità che la concessione dei benefici debba prevedere **anche prescrizioni peculiari**, che invece si ritengono assolutamente necessarie. In questa prospettiva si ritiene necessario "normativizzare" l'introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà del soggetto ammesso al beneficio, tra cui prescrizioni **inibitorie specifiche** (quali ad es. inibizioni rispetto al rientro in alcuni territori ove operano gruppi mafiosi) oltreché prescrizioni di **tipo riparatorio** (ivi compresa la disponibilità del condannato ad adoperarsi in iniziative pubbliche di contrasto alla criminalità organizzata). Andrebbe altresì introdotta una norma che preveda che venga valutata la **idoneità del domicilio** dove il condannato intenda eseguire i benefici richiesti. ».

14.6. Ferro, Iannone, Ciriani.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori	95
---	----

Martedì 29 marzo 2022. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 15.10.

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori.

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali interviene il senatore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S) e DIENI (M5S).

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	96
Audizione dell'imprenditore Andrea Bulgarella del Gruppo Bulgarella SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 10.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'imprenditore Andrea Bulgarella del Gruppo Bulgarella SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda come la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, a seguito della segnalazione ricevuta in data 2 febbraio 2022 attraverso il sistema di segnalazione dei disservizi bancari nonché di diverse notizie di stampa che hanno riguardato la persona dell'imprenditore Andrea Bulgarella e le

società a lui riconducibili (il Gruppo Bulgarella), intenda acquisire maggiori informazioni sulle vicende relative ai suoi rapporti con il sistema bancario, rientranti negli ambiti di competenza di questa Commissione.

Introduce quindi l'audizione di Andrea Bulgarella, *imprenditore del Gruppo Bulgarella SpA*, avvertendo che le eventuali richieste di segretazione dovranno limitarsi allo stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Andrea BULGARELLA, *imprenditore del Gruppo Bulgarella SpA*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì della documentazione classificata dalla Commissione in parte in regime riservato ed in parte in regime segreto.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO *presidente*, a più riprese, i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), a più riprese, Elio LANNUTTI (MISTO), a più riprese, la senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), a più riprese, il senatore Gianmauro DEL-OLIO (M5S), il deputato Umberto BURATTI (PD), a più riprese, ed il senatore

Mauro Antonio Donato LAUS (PD) ai quali risponde Andrea BULGARELLA, *imprenditore del Gruppo Bulgarella SpA*.

Andrea BULGARELLA, *imprenditore del Gruppo Bulgarella SpA*, chiede, infine, che il seguito della seduta si svolga in seduta segreta.

Carla RUOCCO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone quindi che la Commissione prosegua l'audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 29 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.10 alle 12.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	98
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, dell'ingegner Vincenzo Accardo, già capo dell'ispettorato di Livorno del Registro italiano navale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea ROMANO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Martedì 29 marzo 2022.

Audizione, in videoconferenza, dell'ingegner Vincenzo Accardo, già capo dell'ispettorato di Livorno del Registro italiano navale.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea ROMANO, *presidente*, introduce l'audizione dell'ingegner Vincenzo Accardo, già capo dell'ispettorato di Livorno del Registro italiano navale, al tempo del disastro della nave «Moby Prince», indi pone quesiti, ai quali risponde Vincenzo ACCARDO, già capo dell'ispettorato di Livorno del Registro italiano navale.

Andrea ROMANO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ing. Accardo per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico delle audizioni è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla tutela dei consumatori e degli utenti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	99
Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	99

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo.

(Svolgimento e conclusione).

Simone BALDELLI, *presidente*, introduce l'audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo.

Benedetto MINEO, *Garante per la sorveglianza dei prezzi*, svolge una relazione su

temi concernenti l'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Maria Soave ALEMANNI (M5S), Alessandro BATTILOCCHIO (FI), Marco RIZZONE (CI), Patrizia PRESTIPINO (PD), nonché Simone BALDELLI, *presidente*.

Benedetto MINEO, *Garante per la sorveglianza dei prezzi*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Simone BALDELLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti su qualità della legislazione ed emergenza (prof.ssa Barbara Randazzo) . 3

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi e C. 3419 Invidia 4

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 373).

Audizione dei soggetti designati Commissari straordinari per le opere concernenti le infrastrutture stradali (in videoconferenza) 5

Audizione dei soggetti designati Commissari straordinari per le opere concernenti le infrastrutture portuali 5

Audizione dei soggetti designati Commissari straordinari per le opere concernenti le infrastrutture ferroviarie (in videoconferenza) 5

Audizione del soggetto designato Commissario straordinario per le opere concernenti le infrastrutture per il trasporto rapido di massa 5

COMMISSIONI RIUNITE (VIII, IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, di membri italiani delle Commissioni del Parlamento europeo competenti sugli Atti dell'Unione europea rientranti nel pacchetto denominato « Pronti per il 55 per cento » (« *Fit for 55%* ») 6

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Atto n. 362).

Audizione, in videoconferenza, dell'Associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti (ANGLAT), della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) ..	7
Audizione di Roberto Scano (in videoconferenza) ed Edoardo Arnello, esperti della materia .	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Emendamenti testo unificato C. 1951 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8
Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. C. 2805, approvata dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	15
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	16

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UNIONCASA e di FEDERCASA, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge. C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini, C. 3378 Foti, C. 3397 Papiro e C. 3402 Spena, recanti disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili	17
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	20

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	24
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori. Atto n. 371 (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della <i>Multinational Division South</i> . Atto n. 372 (<i>Esame e rinvio</i>)	26

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	27
Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare profughi a seguito dell'applicazione del trattato di pace fra	

l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. C. 2955 Occhionero (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	27
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 2238-A cost. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	28
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	36
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	41
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	49
5-07776 Gusmeroli: Iniziative per la proroga dei termini per la fruizione del <i>Superbonus</i> sulle costruzioni unifamiliari	50
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	52
5-07777 Ungaro: Chiarimenti in merito alla definizione di « edificio esistente » ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali	50
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	53
5-07717 Giacomoni: Cessione dei crediti di imposta relativi ai <i>bonus</i> edilizi alle società per la cartolarizzazione dei crediti	50
5-07778 Baratto: Requisiti per il riconoscimento del sisma <i>bonus</i>	51
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	55
5-07779 Aprile: Abolizione dell'obbligo di comunicazione della proroga dei contratti di locazione in regime di cedolare secca	51
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	57
SEDE CONSULTIVA:	
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.	

C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	51
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	58

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa, sull'organizzazione dell'accoglienza di studenti, ricercatori e docenti ucraini esuli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 657 De Lorenzis, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 84</i>)	61
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di risoluzione del gruppo Fratelli d'Italia</i>)	70
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di risoluzione della relatrice</i>)	74

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Giorgio Fontana, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio	77
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Adecco Group e di Anpit nell'ambito dell'esame della «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final)»	77
--	----

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3475 Governo, recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288».	
--	--

Antonio Uccelli, direttore scientifico dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova; Silvano Casazza, direttore generale dell'Ospedale San Gerardo di Monza; Pasquale Ferrante,

direttore sanitario dell'Istituto Clinico Città Studi di Milano; Marco Salvatore, direttore scientifico dell'IRCCS Synlab Sdn di Napoli	78
Alessandro Amorosi, dirigente Reti clinico assistenziali e organizzative e ricerca della regione Lombardia; rappresentanti dell'Associazione « La Nostra Famiglia »	78
Andrea Biondi, direttore della Clinica pediatrica dell'Università di Milano « Bicocca »; Francesca Lecci, direttore del <i>Master in Management</i> delle aziende sanitarie e socio-assistenziali presso SDA Bocconi	78

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Sottosegretaria per la transizione ecologica, onorevole Vannia Gava, sulle problematiche connesse alla gestione della fauna selvatica, con particolare riferimento al ruolo dell'ISPRA nella raccolta dei dati, nonché sul Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia	79
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021)206 final (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	80
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	85

SEDE CONSULTIVA:

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	87

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI. Atto n. 360 (<i>Esame e rinvio</i>)	81
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto n. 362 (<i>Esame e rinvio</i>)	82

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	88
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO II – RAPPORTI TRA MAFIE E POTERE POLITICO: LA TRATTATIVA STATO MAFIA; L'ATTACCO ALLE ISTITUZIONI E LA STAGIONE DELLE STRAGI E DEI DEPISTAGGI; LE INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	89
COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE	89

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	89
Sulla pubblicità dei lavori	89
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sull'ergastolo ostativo	89
<i>ALLEGATO (Relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021)</i>	<i>91</i>
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori	95
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	96
Audizione dell'imprenditore Andrea Bulgarella del Gruppo Bulgarella SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	98
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, dell'ingegner Vincenzo Accardo, già capo dell'ispettorato di Livorno del Registro italiano navale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	98
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	
Sulla pubblicità dei lavori	99
Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	99

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0179770